

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1149

Tomo I

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro *ad interim* delle finanze

(AMATO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

(DIANA)

col Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile

(TESINI)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

col Ministro del commercio con l'estero

(VITALONE)

col Ministro della sanità

(COSTA)

col Ministro per il coordinamento della protezione civile

(FACCHIANO)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993

INDICE

TOMO I

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	18
Disegno di legge	»	20
Accordo	»	23
Protocolli	»	74

TOMO II

Allegato all'accordo	Pag.	411
Dichiarazioni	»	861
Protocollo di adattamento	»	951
Allegato al protocollo	»	964

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo che sancisce la creazione tra la Comunità europea e gli Stati EFTA (Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera) dello Spazio economico europeo è stato firmato a Oporto il 2 maggio 1992 e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1993, dopo il completamento delle procedure di ratifica da parte della Comunità, degli Stati EFTA e dei singoli Stati membri della CEE. Nella medesima occasione si è proceduto alla firma di: una serie di accordi bilaterali in materia agricola tra la Comunità e, rispettivamente, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera; tre accordi bilaterali nel settore della pesca tra la CEE e l'Islanda, la Norvegia e la Svezia; due accordi bilaterali in materia di transito stradale tra la Comunità ed Austria e Svizzera. Il quadro delle relazioni tra la Comunità e gli Stati EFTA - che si basava principalmente sugli accordi di libero scambio conclusi tra il 1972 ed il 1973 - risulta pertanto profondamente mutato.

1. - IL SIGNIFICATO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

A) L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) apre indubbiamente una nuova fase nelle relazioni tra la Comunità e gli Stati EFTA e costituisce un elemento di particolare importanza nel contesto della nuova architettura europea. Lo Spazio economico europeo è infatti destinato a fornire un nuovo impulso alle relazioni privilegiate già in essere tra la Comunità e gli Stati EFTA, che trovano fondamento non solo nella prossimità geografica, ma soprattutto nella condivisione di quel patrimonio di valori, istituzioni ed aspirazioni che fanno parte della nozione di Europa.

B) Con l'entrata in vigore dello Spazio economico europeo, la Comunità e gli Stati EFTA faranno parte della più vasta ed importante zona economica integrata esistente al mondo che comprenderà diciannove Paesi e permetterà a circa 380 milioni di individui di godere dei benefici assicurati dalla libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Tale processo di liberalizzazione sarà assicurato mediante il recepimento da parte degli Stati EFTA della normativa generale e settoriale elaborata dalla Comunità a partire dalla sua creazione.

2. - I NEGOZIATI

A) La struttura dei rapporti futuri tra CEE ed EFTA era stata impostata dal Presidente Delors nel suo discorso al Parlamento europeo del gennaio 1989 e si basava sulla creazione di nuove forme di associazione più strutturate sul piano istituzionale. I negoziati CEE-EFTA hanno avuto inizio nel giugno 1990 sulla base di un mandato che si proponeva i seguenti obiettivi fondamentali:

pervenire entro il 1992 alla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno dello Spazio economico europeo sulla base della normativa comunitaria esistente;

un miglior accesso reciproco per i prodotti agricoli ed un'equa soluzione in materia di pesca;

il rafforzamento della cooperazione in settori non attinenti alle quattro libertà;

la riduzione delle disparità socio-economiche esistenti nell'area dello Spazio economico europeo;

la creazione, nel rispetto dell'autonomia decisionale della Comunità, di una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

struttura istituzionale e di un meccanismo giurisdizionale adeguati.

B) La definizione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ha richiesto quasi due anni di trattative lunghe e complesse. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, che hanno consentito ai negoziati di compiere dei progressi sostanziali, occorre rammentare la Conferenza ministeriale congiunta tenutasi, sotto presidenza italiana, il 19 dicembre 1990, nonché l'incontro CEE-EFTA del 14 maggio 1991. Il negoziato si è concluso di fatto il 21 ottobre 1991, durante una sessione speciale congiunta del Consiglio Affari Generali e del Consiglio Trasporti, durante la quale è stato raggiunto un accordo politico sui residui nodi negoziali.

C) Questo accordo è stato però rimesso in discussione dal parere n. 1/91 del 15 dicembre 1991, con il quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'incompatibilità con il Trattato della Comunità economica europea del meccanismo giurisdizionale previsto originariamente nell'accordo. Dopo l'indispensabile riapertura del negoziato, i contatti tra la Commissione delle Comunità europee e gli Stati EFTA hanno portato alla completa ridefinizione delle disposizioni considerate incompatibili dalla Corte, che il 10 aprile 1992 si è pronunciata con parere n. 1/92 in favore della loro compatibilità con il Trattato CEE.

3. - PORTATA DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

L'Accordo sullo Spazio economico europeo ha come obiettivo la creazione di un'area economicamente integrata tra la Comunità e gli Stati EFTA, basata su regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie, nonché dotata di un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di assicurarne il corretto funzionamento e di garantire l'equilibrio generale dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti. Il raggiungi-

mento di questo obiettivo è assicurato con l'estensione agli Stati EFTA della normativa comunitaria in vigore nei settori della libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali ed attraverso l'istituzionalizzazione di un processo continuo e permanente di informazione e consultazione, che consenta il recepimento a livello di Spazio economico europeo della normativa elaborata in sede comunitaria, nonché l'omogeneità della giurisprudenza relativa all'applicazione ed all'interpretazione di questa normativa.

A) *L'attuazione delle quattro libertà nello Spazio economico europeo*

Libera circolazione dei beni. Oltre alla eliminazione integrale dei diritti di dogana per i prodotti industriali - già realizzata sulla base degli accordi di libero scambio del 1972-1973 - l'Accordo abolisce la quasi totalità degli ostacoli alla libera circolazione delle merci ancora esistenti. Sono altresì previsti: il miglioramento delle regole d'origine attraverso la creazione di un'origine di Spazio economico europeo; l'inapplicabilità, sotto certe condizioni, delle misure anti-dumping; l'eliminazione delle barriere tecniche; la semplificazione dei controlli alle frontiere e delle procedure in materia di scambio delle merci. Per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, si sono invece adottate delle soluzioni specifiche, miranti ad una liberalizzazione progressiva degli scambi.

Libera circolazione delle persone. Anche in questo settore, l'esistente *acquis* comunitario assicurerà la libera circolazione dei cittadini CEE ed EFTA all'interno dello Spazio economico europeo senza discriminazioni di sorta in materia di accesso al lavoro, remunerazione, condizioni dell'impiego e previdenza sociale. L'assenza di ogni discriminazione su base nazionale è prevista anche per la costituzione di aziende, agenzie e succursali, nonché per l'esercizio di attività professionali. In tale chiave è previsto il riconoscimento reciproco dei

titoli di studio e delle altre qualifiche professionali.

Libera circolazione dei servizi. L'Accordo sullo Spazio economico europeo garantisce, sempre sulla base dell'*acquis* comunitario, l'applicazione del principio di non discriminazione nell'ambito della libera prestazione dei servizi. In questo contesto sono altresì trattati i servizi finanziari e assicurativi, nonché i settori delle telecomunicazioni e dell'informazione. Anche in materia di trasporti si è optato per una liberalizzazione dell'accesso ai rispettivi mercati, che sarà garantita, tra l'altro, da un'armonizzazione delle condizioni di lavoro e della normativa tecnica.

Libera circolazione dei capitali. Un quadro globale e non discriminatorio è previsto anche in materia di trasferimento dei capitali, di investimenti transfrontalieri, di prestiti.

Concorrenza. Sempre nell'ambito delle quattro libertà, la trasposizione nell'Accordo sullo Spazio economico europeo della normativa comunitaria sulla concorrenza e la creazione da parte degli Stati EFTA di un sistema di sorveglianza analogo a quello comunitario - basato su un organo a carattere esecutivo e su di una Corte EFTA incaricata del controllo giurisdizionale - assicureranno condizioni paritarie per la competizione tra gli operatori economici.

B) - *La cooperazione al di fuori delle quattro libertà*

Al fine di garantire il successo del progetto di integrazione economica delineato nei paragrafi precedenti, l'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede la messa in atto di una cooperazione ampia ed equilibrata nel settore delle «politiche orizzontali» (politica sociale, protezione dei consumatori, ambiente, diritto societario, statistica) - che per alcuni aspetti sono direttamente connesse alle quattro libertà - ed in quello delle cosiddette «politiche di

accompagnamento». In questo ambito, che comprende materie quali l'educazione e la formazione, la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie, è prevista la partecipazione degli Stati EFTA ai programmi-quadro ed a quelli settoriali, nonché alle altre iniziative comunitarie.

L'istituzione del Fondo di coesione si colloca nella medesima prospettiva integrativa ed ha come obiettivo la riduzione delle disparità socio-economiche esistenti all'interno dello Spazio economico europeo. Questo meccanismo finanziario di durata quinquennale prevede infatti che gli Stati EFTA devolvano in favore di Portogallo, Grecia, Irlanda e Spagna, 500 MECU in doni ed accordino abbuoni di interessi per prestiti fino a 1500 MECU.

C) - *Il quadro istituzionale dello Spazio economico europeo*

Come già precisato, tra gli obiettivi fondamentali dell'Accordo si situa l'omogeneità della normativa applicabile all'interno dello Spazio economico europeo. A tal fine è previsto uno scambio continuo e permanente di informazioni, che dovrà facilitare il recepimento nell'ambito dello Spazio economico europeo della legislazione adottata dalla Comunità. Sempre col medesimo scopo sono altresì previste regole - dirette a contemperare il principio dell'«unicità delle decisioni» con quello delle due «autorità» CEE ed EFTA - che consentano un'interpretazione omogenea dell'Accordo, nonché disposizioni specifiche in materia di sorveglianza e di regolamento delle controversie. In ogni caso, il quadro istituzionale dello Spazio economico europeo risulta composto dai seguenti organi:

il Consiglio dello Spazio economico europeo, composto da rappresentanti del Consiglio delle Comunità europee, della Commissione delle Comunità europee e dei singoli Stati EFTA ed il cui compito principale consisterà nella funzione di impulso politico e di definizione degli orientamenti generali del Comitato misto;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Comitato misto dello Spazio economico europeo. Questa istanza, che sarà composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, avrà quattro funzioni principali: di assise, per scambi di vedute e di informazioni; decisionale e di gestione operativa dell'Accordo; interpretativa; di composizione delle controversie in materia di applicazione e di interpretazione dell'Accordo;

il Comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo, composto da 66 membri (33 per il Parlamento Europeo e 33 per i differenti Stati EFTA), con l'obiettivo di consentire una maggiore comprensione tra la Comunità e gli Stati EFTA e di esprimere le sue opinioni in rapporti e risoluzioni;

il Comitato consultivo dello Spazio economico europeo, che assicurerà il contatto tra i rappresentanti delle parti sociali della CEE e degli Stati EFTA.

IL TESTO DELL'ACCORDO

L'Accordo sullo Spazio economico europeo è un atto estremamente complesso, composto da un preambolo e da 129 articoli suddivisi in nove parti, ed integrato da 49 protocolli e 22 allegati. Ad esso sono inoltre annesse 30 dichiarazioni miste, 39 dichiarazioni semplici e 6 lettere. Il combinato disposto di questa congerie di atti costituisce il quadro normativo dello Spazio economico europeo, nel cui ambito le disposizioni dell'Accordo - che verranno ora esaminate nel dettaglio - svolgono un ruolo fondamentale, in quanto cardini sui quali ruota l'intero sistema dispositivo.

PARTE I

OBIETTIVI E PRINCIPI

(articoli da 1 a 7)

La parte I dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, oltre a ribadire la

natura di accordo di associazione, precisa che obiettivo fondamentale di tale atto è la promozione ed il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche, al fine di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso:

la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata;

una più stretta cooperazione in altri settori, quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, l'istruzione e la politica sociale.

Sempre in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, l'articolo 4 fissa il principio di non discriminazione, mentre l'articolo 6 ribadisce la supremazia della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di interpretazione delle disposizioni dello Spazio economico europeo che riprendono l'*acquis* comunitario elaborato in base ai Trattati CEE e CECA.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(articoli da 8 a 27)

L'Accordo sullo Spazio economico europeo mira ad estendere il più possibile la libera circolazione dei beni. Esso riguarda indistintamente tutti i prodotti; i due settori dell'agricoltura e della pesca formano tuttavia oggetto di disposizioni *ad hoc*. In linea generale, il regime istituito in sede di Spazio economico europeo non prevede disposizioni comuni nei confronti dei Paesi terzi e non può pertanto paragonarsi ad un'unione doganale.

CAPO I. - *Principi fondamentali* (articoli da 8 a 16)

Articolo 9. - L'assenza di una tariffa doganale comune esterna ha obbligato le

Parti a creare, nell'ambito delle regole d'origine (disciplinate dal protocollo 4), la nozione di origine dello Spazio economico europeo, indispensabile per l'effettiva abolizione dei dazi doganali. Di fatto si è provveduto a raccogliere e razionalizzare le norme preferenziali previste dagli accordi di libero scambio, prevedendo un riesame della situazione entro la fine del 1993.

Articolo 10. - I dazi doganali e le misure di effetto equivalente riguardanti i prodotti originari dello Spazio economico europeo sono già stati soppressi in virtù degli accordi di libero scambio. Tale principio è stato esteso anche ai prodotti agricoli trasformati, a taluni prodotti agricoli di base, secondo modalità particolari, e ad alcuni prodotti della pesca.

Articoli 11-13. - L'Accordo sullo Spazio economico europeo vieta qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. In linea con quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato di Roma, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, talune restrizioni all'importazione o esportazione sono tuttavia giustificabili (per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione del patrimonio artistico nazionale e di tutela della proprietà industriale e commerciale). Le Parti contraenti devono inoltre astenersi dall'attuare pratiche discriminatorie di natura fiscale.

Articolo 16. - *Monopoli di Stato di carattere commerciale.* In base a disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, è vietata qualunque pratica discriminatoria attuata dai monopoli tra i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo, sia in materia di approvvigionamento che di sbocchi.

CAPO II. - *Prodotti agricoli e della pesca* (articoli da 17 a 20)

A parte alcune disposizioni a carattere generale, l'agricoltura e la pesca non for-

mano interamente oggetto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Prodotti agricoli trasformati

Occorre innanzitutto premettere che i prodotti agricoli trasformati sono considerati come prodotti industriali e rientrano quindi nelle disposizioni dell'Accordo. Il regime settoriale instaurato dal protocollo 3 distingue due liste di prodotti: mentre per i prodotti inseriti nel primo elenco sono tuttora previste forme di prelievo all'importazione, lo scambio dei prodotti del secondo elenco è completamente libero e non prevede alcuna compensazione, od onere di effetto equivalente. Va comunque ricordato che, per alcuni prodotti, l'eliminazione dei dazi doganali avverrà gradualmente in quattro o cinque anni.

Prodotti agricoli

Per dare impulso alla liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo, la Comunità ed i singoli Stati EFTA hanno convenuto un regime bilaterale (cui fanno riferimento l'articolo 19 ed il protocollo 42), che dovrebbe permettere di promuovere gli scambi e di attenuare le disparità economico-sociali esistenti nello Spazio economico europeo. A tale proposito è prevista l'eliminazione totale dei dazi doganali da parte degli Stati EFTA, per prodotti di particolare interesse per i Paesi del Mediterraneo e per l'Irlanda.

Articolo 17. - Le Parti contraenti si sono impegnate a ridurre il più possibile gli ostacoli tecnici agli scambi, prevedendo nell'allegato I disposizioni specifiche nel settore veterinario e fitosanitario, ricalcate sulle esistenti norme comunitarie.

Articolo 19. - È prevista una liberalizzazione progressiva nel settore agricolo. A tale scopo, ed in base ad una precisa clausola evolutiva, si dovrà procedere ad un riesame biennale della situazione degli scambi di prodotti agricoli.

Pesca

Articolo 20. - Ai sensi dell'Accordo (protocollo 9), gli scambi di prodotti ittici all'interno dello Spazio economico europeo saranno largamente liberalizzati. In vista di tale obiettivo, gli Stati EFTA adegueranno i loro ordinamenti ai principi che ispirano la normativa comunitaria. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati EFTA dovranno inoltre abolire praticamente tutti i dazi doganali nei confronti delle esportazioni comunitarie. La Comunità farà altrettanto solo per alcuni prodotti, mentre per quelli rimanenti - fatta eccezione per alcune specie particolarmente sensibili - gli scambi verranno progressivamente liberalizzati fino ad arrivare, al 1° gennaio 1997, a dazi doganali pari al 30 per cento di quelli odierni. L'accesso alle risorse ittiche nelle acque degli Stati EFTA ha costituito invece oggetto di accordi bilaterali specifici.

CAPO III. - *Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi* (articoli 21 e 22)

Questo capo, in connessione con i protocolli 10 e 11, assicura la semplificazione delle procedure in materia di scambi di merci, nonché dei controlli e delle formalità alle frontiere. Inoltre, le Parti si impegnano ad assistersi reciprocamente in materia di normativa doganale.

CAPO IV. - *Altre norme in materia di libera circolazione delle merci* (articoli da 23 a 26)

Articolo 23. - Questo articolo - integrato dal protocollo 12 e dall'allegato II - prevede che tutte le disposizioni comunitarie in materia di norme tecniche (oltre 700 tra direttive e regolamenti) siano recepite dagli ordinamenti degli Stati EFTA, che hanno accettato i due principi su cui si basa la politica comunitaria in questo settore: il

riconoscimento reciproco delle normative nazionali e l'armonizzazione delle norme. Il marchio «CE» sarà pertanto considerato valido in tutti gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'elenco delle norme comunitarie da trasporre figura nell'allegato II. Per alcuni settori sono stati concordati dei periodi di transizione, ovvero delle vere e proprie deroghe. La situazione verrà comunque riesaminata nel 1995. Sempre questo articolo, in connessione con l'allegato III, stabilisce che il regime comunitario in materia di responsabilità del produttore per i danni arrecati al consumatore sia applicato all'interno dello Spazio economico europeo.

Articolo 24. - L'allegato IV recepisce la maggior parte delle disposizioni comunitarie riguardanti l'energia. Anche gli Stati EFTA, pertanto, saranno soggetti alle norme relative alla notifica, all'informazione e alla consultazione sull'utilizzo delle fonti energetiche.

Articolo 25. - Per quanto riguarda le misure di salvaguardia e la normativa *antidumping*, le Parti contraenti mantengono la loro autonomia decisionale nei confronti dei Paesi terzi, continuando ad applicare le rispettive disposizioni. Nelle relazioni tra gli Stati dello Spazio economico europeo, invece, non sarà più possibile applicare misure di questo genere.

CAPO V. - *Prodotti carbosiderurgici* (articolo 27)

Articolo 27. - Ferme restando le disposizioni in vigore in virtù degli accordi bilaterali, l'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede (protocollo 14) l'eliminazione di qualsiasi tipo di restrizione quantitativa, di dazio doganale o di altre limitazioni di natura amministrativa o tecnica al commercio nel settore carbosiderurgico. Le imprese interessate degli Stati EFTA devono inoltre attenersi alle norme comunitarie relative alla concorrenza ed agli aiuti di Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III
LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE PERSONE, DEI SERVIZI
E DEI CAPITALI

(articoli da 28 a 52)

CAPO I. - *Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi* (articoli da 28 a 30)

Articolo 28. - Il combinato disposto di questo articolo e dell'allegato V stabilisce che le norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori riceveranno piena applicazione da parte degli Stati EFTA a decorrere dal 1° gennaio 1993. In tale chiave risulta vietata qualunque discriminazione su base nazionale in materia di retribuzione, impiego ed altre condizioni lavorative. In tale settore sono stati comunque previsti dei periodi transitori di cinque anni per Svizzera e Liechtenstein durante i quali questi Paesi potranno mantenere una serie di restrizioni per i nuovi residenti e per i lavoratori stagionali, nonché in materia di ricongiungimento dei familiari. Dopo tre anni si procederà ad un riesame dei periodi di transizione ai fini di una loro eventuale abbreviazione.

Articolo 29. - Per quanto riguarda la previdenza sociale, tutte le norme comunitarie attualmente in vigore saranno applicabili, in base all'allegato VI, a decorrere dal 1° gennaio 1993. La Svizzera godrà di un periodo di transizione di tre anni in materia di indennità integrative di anzianità, di invalidità e di reversibilità. Un rappresentante di ogni Stato EFTA parteciperà, in veste di consulente-osservatore, alle riunioni della commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti delle Comunità europee.

Articolo 30. - Tutte le norme comunitarie attualmente in vigore in materia di accesso alle attività professionali, di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di formazione saranno pienamente applicabili nello Spazio economico europeo a decorrere dal 1° gennaio

del 1993; per motivi di ordine tecnico, tuttavia, è stato necessario accordare ad alcuni Stati EFTA dei periodi di transizione per determinate professioni.

CAPO II. - *Diritto di stabilimento* (articoli da 31 a 35)

Tale materia è regolamentata, oltre che da questo capo, dagli allegati VIII, IX, X e XI; la disciplina che ne risulta è modellata sull'esistente normativa comunitaria. In questa ottica sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Fanno eccezione le restrizioni collegate a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

CAPO III. - *Servizi* (articoli 36-39)

Anche in questo settore - fatti salvi periodi di transizione limitati e deroghe specifiche concessi ad alcuni Stati EFTA per situazioni particolari - l'applicazione dell'*acquis* comunitario implica che non sono permesse restrizioni alla libera prestazione di servizi nei confronti di cittadini degli Stati membri della CEE e degli Stati EFTA. Per quanto riguarda in particolare i servizi finanziari, tutte le disposizioni comunitarie relative agli istituti di credito, alle compagnie di assicurazione e al mercato dei titoli sono recepite nell'allegato IX. Per quanto possibile, si è convenuto di adottare, nell'intera zona dello Spazio economico europeo, un regime comune nei confronti dei Paesi terzi. Di regola, pertanto, un'autorizzazione concessa in uno Stato membro della Comunità o dell'EFTA ad un istituto finanziario di un Paese terzo dovrebbe avere validità nell'intero Spazio economico europeo.

CAPO IV. - *Capitali* (articoli da 40 a 45)

Articoli 40-42. - L'allegato XII regola nel dettaglio questa materia, che si è rivelata

tra le più spinose del negoziato. Premesso che il principio di base resta quello dell'applicazione dell'*acquis* comunitario e che sono quindi vietate restrizioni ai movimenti di capitali o discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza, è stato comunque necessario prevedere deroghe e periodi transitori di una certa portata. Sono stati quindi accordati agli Stati EFTA periodi di transizione di durata compresa tra i due e i cinque anni, sia per gli investimenti diretti che per l'acquisizione di beni immobili.

Articoli 43-45. Nel corso dei negoziati è stato inoltre affrontato il problema degli squilibri provocati dai movimenti di capitali a breve termine per i quali è stata inserita una specifica clausola di salvaguardia. La Comunità e l'EFTA, inoltre, si informeranno reciprocamente in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo in merito all'applicazione di eventuali misure di protezione.

CAPO V. - *Cooperazione in materia di politica economica e monetaria* (articolo 46)

Le Parti contraenti si scambieranno, ove lo considerino opportuno, pareri ed informazioni concernenti l'attuazione dell'Accordo ed i suoi effetti sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie.

CAPO VI. - *Trasporti* (articoli da 47 a 52)

Le disposizioni di questo capo si riferiscono al trasporto: ferroviario, settore nel quale gli Stati EFTA accoglieranno pressochè integralmente l'esistente *acquis*; stradale, per il quale si è provveduto ad includere nell'Accordo sullo Spazio economico europeo disposizioni per l'attuazione degli accordi di transito conclusi tra la Comunità, l'Austria e la Svizzera; per idrovie interne, che riveste importanza minima in quanto solo la Svizzera e l'Austria sono collegate alla Comunità da vie navigabili interne. L'allegato XIII contiene invece disposizioni

specifiche concernenti tutti i modi di trasporto. Premesso che nel settore dei trasporti aerei si è avuto un recepimento integrale dell'*acquis* da parte degli Stati EFTA, per i trasporti marittimi si è adottato un apposito protocollo, che prevede uno stretto coordinamento tra le due Parti.

PARTE IV

CONCORRENZA
E ALTRE NORME COMUNI

(articoli da 53 a 65)

Tra i suoi principali obiettivi, l'Accordo sullo Spazio economico europeo mira a garantire uguali condizioni di concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo. Le norme fondamentali relative alla concorrenza previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo riprendono pertanto le corrispondenti norme comunitarie. Esse riguardano i cartelli, l'abuso di posizioni dominanti, il controllo delle fusioni, i monopoli di Stato, i diritti speciali o esclusivi accordati a talune imprese e il controllo degli aiuti di Stato. Il controllo e l'applicazione delle norme di concorrenza si baseranno su due principi fondamentali: il sistema delle due autorità e l'unicità delle decisioni. Il controllo sarà pertanto affidato a due autorità distinte: la Commissione delle Comunità europee ed un'Autorità EFTA con poteri equivalenti e funzioni analoghe. L'autorità responsabile dello svolgimento dell'azione legale sarà, a seconda dei casi, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza EFTA. Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee potranno essere oggetto di revisione da parte del tribunale di primo grado o della Corte di giustizia; i ricorsi contro le decisioni emanate in sede EFTA potranno invece essere presentati al costituendo tribunale EFTA.

CAPO I. - *Regole applicabili alle imprese* (articoli da 53 a 60)

Articoli 53-56. Per quanto riguarda il controllo delle pratiche restrittive e delle

posizioni dominanti, l'attribuzione della competenza ad una delle due Autorità non solleva difficoltà, purchè l'impatto della fattispecie si limiti al territorio degli Stati CEE o degli Stati EFTA. Per i casi con impatto su entrambi i territori, l'Accordo SEE stabilisce che si faccia riferimento al fatturato delle imprese interessate. Nel caso in cui una percentuale pari o superiore al 33 per cento del fatturato dell'impresa nello Spazio economico europeo venga totalizzato nel territorio degli Stati EFTA, l'autorità responsabile sarà l'organo di vigilanza EFTA; in tutti gli altri casi, la competenza della questione sarà attribuita alla Commissione delle Comunità europee. Tale norma, tuttavia, non si applica quando vi sia il rischio di un pregiudizio degli scambi tra gli Stati membri della Comunità. Questi casi rientrano nella competenza della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 57. - Per quanto riguarda il controllo delle fusioni, la Commissione delle Comunità europee continuerà ad esercitare le sue funzioni nei casi in cui i requisiti relativi al fatturato stabiliti dal regolamento comunitario sul controllo delle concentrazioni vengano soddisfatti dalle società interessate (5.000 MECU sul piano internazionale; 250 MECU a livello comunitario, per ciascuna impresa). Laddove, secondo i suddetti criteri, la Commissione delle Comunità europee non disponga di poteri giurisdizionali, l'EFTA applicherà il suo sistema di controllo, fermi restando, tuttavia, i diritti degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58. - Il sistema previsto nello Spazio economico europeo per il controllo delle norme di concorrenza nel settore dell'*antitrust* richiede una stretta cooperazione tra le due Autorità di vigilanza, gli Stati CEE e gli Stati EFTA. Tale cooperazione è disciplinata dai protocolli 23 e 24 ed include: procedure di informazione e consultazione reciproca, nonchè il diritto di assistere alle riunioni dei rispettivi comitati consultivi; assistenza amministrativa, qua-

lora l'organo di vigilanza responsabile debba effettuare indagini in territori di competenza dell'altro organo; cooperazione per l'eventuale applicazione di sanzioni.

CAPO II. - *Aiuti di Stato* (articoli da 61 a 64)

Il regime degli aiuti di Stato, per i quali l'allegato XV prevede alcune disposizioni specifiche, è basato, nella quasi totalità, sulle medesime regole esposte nel capo precedente. Gli Stati EFTA saranno pertanto soggetti al controllo dell'Autorità di vigilanza EFTA, sulla base delle norme e procedure già attuate nella Comunità. Anche in questo settore le due Autorità si scambieranno opinioni su questioni di ordine generale e forniranno informazioni sui programmi d'aiuto e su singole fattispecie. Ciascuna Autorità potrà inoltre adottare misure transitorie, qualora ritenga che l'applicazione delle norme dello Spazio economico europeo da parte dell'altro organo di vigilanza porti a distorsioni della concorrenza. Ove la controversia non possa essere composta all'interno del Comitato misto, l'Autorità che ha adottato le misure transitorie potrà sostituirle con le misure definitive strettamente necessarie.

CAPO III. - *Altre norme comuni* (articolo 65)

Articolo 65, comma 1. - Questo articolo, in connessione con l'allegato XVI, disciplina il settore degli appalti pubblici, nel cui ambito la regolamentazione comunitaria prevede apposite disposizioni per l'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione e di pubblicità riguardanti le offerte pubbliche di lavori e di forniture. L'introduzione delle disposizioni previste a livello comunitario negli Stati EFTA consentirà a tutte le imprese appartenenti allo Spazio economico europeo di concorrere alle offerte pubbliche di appalto indette dagli organismi delle Parti contraenti. Periodi transitori di due anni e di un anno,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispettivamente, sono stati accordati alla Svizzera e al Liechtenstein.

Articolo 65, comma 2. - La proprietà intellettuale è specificamente trattata nel protocollo 28. La regolamentazione comunitaria in vigore si basa sulle sentenze della Corte di giustizia, che stabiliscono che la libera circolazione delle merci deve essere garantita tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale. Gli Stati EFTA hanno manifestato il loro accordo su tali principi e si sono dichiarati disposti ad adeguare le loro norme interne, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, al grado di protezione garantito dall'ordinamento comunitario.

PARTE V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ
(articoli da 66 a 77)

L'intensificazione e l'ampliamento delle relazioni tra la Comunità economica europea, i suoi Stati membri e gli Stati EFTA coinvolgono in larga misura alcuni settori che, oltre ad avere un certo impatto sulla posizione concorrenziale delle imprese, sono direttamente connessi con le quattro libertà fondamentali. Nell'Accordo sullo Spazio economico europeo, la politica sociale, la protezione dei consumatori, l'ambiente, il settore statistico e il diritto societario sono considerati sotto certi aspetti come aree di intervento direttamente connesse alle quattro libertà fondamentali. Le disposizioni comunitarie che gli Stati EFTA adotteranno per porre in atto tali politiche sono elencate, per ognuno dei suddetti settori, negli allegati XVIII, XIX, XX, XXI e XXII.

CAPO I. - *Politica sociale* (articoli da 66 a 71)

Gli Stati EFTA recepiranno le normative comunitarie riguardanti la salute e la

sicurezza sul luogo di lavoro, il diritto al lavoro e la parità di trattamento tra uomini e donne. Sono stati inoltre accordati alcuni periodi di transizione, per dar modo agli Stati EFTA di apportare le modifiche tecniche necessarie.

CAPO II. - *Protezione dei consumatori* (articolo 72)

Come già precisato, l'allegato XIX garantisce il recepimento da parte EFTA della normativa comunitaria in tale settore.

CAPO III. - *Ambiente* (articoli 73-75)

Per quanto riguarda l'ambiente, le norme comunitarie che dovranno essere adottate dagli Stati EFTA coprono un'area piuttosto vasta che va dall'inquinamento delle acque e dell'aria alle sostanze chimiche ed ai rifiuti. Anche in questo settore è stato necessario prevedere alcuni periodi di transizione. Quanto all'impiego e al rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, un periodo di transizione di due anni è stato accordato a tutti gli Stati EFTA per permettere l'adeguamento delle disposizioni nazionali alle regole comunitarie. Ogni parte contraente ha la facoltà di adottare unilateralmente una clausola di salvaguardia che limiti o vieti l'uso o la vendita sul proprio territorio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

CAPO IV. - *Statistiche* (articolo 76)

Le norme comunitarie che dovranno essere recepite dagli Stati EFTA riguardano i conti pubblici, le nomenclature statistiche, il commercio estero, l'industria, i trasporti, l'energia, le indagini demografiche, l'agricoltura e la pesca. A tal fine verranno predisposte classificazioni, programmi e procedure statistiche comuni e dovrà essere organizzata una conferenza delle autorità del settore. In linea di

massima, per il recepimento delle norme comunitarie da parte degli Stati EFTA è stato accordato un periodo di transizione di due anni.

CAPO V. - *Diritto societario* (articolo 77)

L'allegato XXII garantisce il recepimento da parte degli Stati EFTA delle norme comunitarie sul diritto societario, che sono strettamente connesse con il diritto di stabilimento e, quindi, con le quattro libertà fondamentali. La Svizzera e il Liechtenstein applicheranno le norme comunitarie entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo sullo Spazio economico europeo; agli altri Stati EFTA è stato invece accordato un periodo di transizione di due anni.

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

(articoli da 78 a 88)

1. - *Le disposizioni generali*

Le «politiche orizzontali», vale a dire la politica sociale, la protezione dei consumatori, l'ambiente, il settore statistico ed il diritto societario presentano degli aspetti non direttamente attinenti alle quattro libertà; la trattazione di questi aspetti è stata effettuata in connessione con la disciplina delle cosiddette «politiche di accompagnamento», che per principio sono anch'esse al di fuori del campo d'azione delle quattro libertà.

Articoli 78-82. - Questo tipo di cooperazione concernerà i seguenti settori: ricerca e sviluppo tecnologico, servizi di informazione, ambiente, istruzione, formazione professionale e problematiche giovanili, politica sociale, tutela dei consumatori, piccole e medie imprese, turismo, settore audiovisivo e protezione civile. Gli Stati EFTA potranno quindi prender parte a

programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitarie, ed a seconda del livello di partecipazione verranno fissati i principi e le diverse modalità con cui si esplicherà il loro contributo finanziario. Nell'intento di ampliare tale cooperazione possono essere individuate nuove aree d'intervento e nuovi obiettivi.

Articoli 83-86. - Il Comitato misto dello Spazio economico europeo adotterà tutte le decisioni necessarie per attuare queste disposizioni. Con tali decisioni si cercherà essenzialmente di predisporre forme di cooperazione appropriate nei settori in cui si sarà rilevato un interesse comune; esse saranno alquanto diverse dalle decisioni adottate in forza di altre disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. È prevista, infatti, la creazione di un sistema di informazione e di consultazione più elastico, che permetta di trattare ogni singolo caso nella maniera più appropriata.

2. - *I singoli settori*

Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati EFTA ai singoli programmi comunitari essa si svilupperà, a seconda dei settori, secondo le seguenti modalità:

a) *Ricerca e sviluppo tecnologico.* Gli Stati EFTA parteciperanno all'attuazione del Terzo Programma Quadro, esclusi i progetti riguardanti la ricerca nucleare. Le istituzioni, le imprese e i cittadini degli Stati EFTA riceveranno quindi un trattamento identico a quello delle controparti comunitarie. La cooperazione bilaterale attualmente prevista dal Secondo Programma Quadro o in altri settori non subirà modificazioni.

b) *Ambiente.* Il potenziamento della cooperazione nel settore ambientale ha per oggetto: la politica ambientale e i relativi programmi d'azione, l'integrazione delle norme per la salvaguardia dell'ambiente nelle altre politiche, gli strumenti economici e fiscali; le questioni ambientali aventi un impatto transfrontaliero, i principali problemi regionali e mondiali attualmente in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

discussione in seno alle organizzazioni internazionali.

c) *Istruzione, formazione professionale e problematiche giovanili.* Con l'entrata in vigore dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, gli Stati EFTA parteciperanno al programma comunitario: «I giovani per l'Europa» (oltre che ai programmi COMET ed ERASMUS, in base agli accordi bilaterali in vigore). Dopo la necessaria revisione, gli Stati EFTA parteciperanno, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a tutti i programmi avviati nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

d) *Piccole e medie imprese.* Nel quadro della cooperazione attuata in questo particolare settore, si cercherà di eliminare gli ostacoli amministrativi e di altro genere gravanti sulle imprese, incoraggiando al tempo stesso la creazione di associazioni di imprese tra diverse regioni dello Spazio economico europeo.

e) *Protezione dei consumatori.* La Comunità economica europea e l'EFTA cercheranno di rafforzare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie dirette a garantire l'influenza dei consumatori, quale, ad esempio, il Programma d'azione triennale.

f) *Settore audiovisivo.* Gli Stati EFTA parteciperanno ai progetti comunitari per l'attuazione di un programma d'intervento mirante a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA).

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

(articoli da 89 a 114)

L'Accordo sullo Spazio economico europeo prevede un quadro istituzionale estremamente dettagliato. Gli Stati EFTA, infatti, non si limiteranno a recepire le norme comunitarie vigenti al momento della firma dell'Accordo. Poichè il principale obiettivo di quest'ultimo è la creazione e il mantenimento di un mercato dello Spazio economi-

co europeo equilibrato ed omogeneo, con norme comuni e condizioni di concorrenza uniformi, occorrerà estendere allo Spazio economico europeo, mediante un processo costante, anche le norme comunitarie che verranno elaborate nel futuro.

CAPO I. - *Struttura dell'associazione* (articoli 89-96)

Articoli 89-91. - Il Consiglio dello Spazio economico europeo, composto da membri del Consiglio e della Commissione CEE e da rappresentanti degli Stati EFTA, avrà il compito di dare l'impulso politico e di fissare le linee generali per l'attuazione dell'Accordo ed il suo futuro sviluppo. Potrà inoltre adottare decisioni politiche riguardanti eventuali modifiche da apportare all'Accordo.

Articoli 92-94. - Il Comitato misto dello Spazio economico europeo, composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti, avrà il compito di assicurare l'efficace attuazione e funzionamento dell'Accordo; esso emanerà, tra l'altro, le decisioni inerenti all'estensione allo Spazio economico europeo degli atti comunitari di nuova adozione.

Articoli 95-96. - Verranno inoltre istituiti un Comitato parlamentare misto dello Spazio economico europeo ed un Comitato consultivo dello spazio economico europeo, rappresentativo delle parti economiche e sociali. I due Comitati avranno funzioni consultive e potranno esprimere i loro pareri sotto forma di relazioni o di risoluzioni.

CAPO II. - *Procedura decisionale* (articoli da 97 a 104)

L'Accordo sullo Spazio economico europeo cerca di conciliare due diversi obiettivi: l'uniformità delle legislazioni, da un lato, e il mantenimento dell'autonomia decisiona-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le comunitaria, dall'altro. A tal fine è previsto un processo continuo di informazione e di consultazione tra la Comunità e gli Stati EFTA, che si svolgerà nell'ambito della complessa procedura legislativa comunitaria.

Articoli 97-99. - All'atto dell'elaborazione di nuove norme, la Commissione delle Comunità europee si avvale della consulenza di esperti degli Stati EFTA, nello stesso modo in cui ricorre informalmente alla consulenza di singoli esperti degli Stati membri. La proposta elaborata dalla Commissione al termine di tali consultazioni è trasmessa al Consiglio delle Comunità europee e agli Stati EFTA. Durante la procedura successivamente messa in atto dalla Comunità, si avrà un processo costante di informazione e di consultazione in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo. Nel caso in cui, nel corso di tali consultazioni, l'EFTA proponga modifiche all'atto giuridico in esame, la Comunità analizzerà se questa richiesta sia compatibile con gli interessi della Comunità economica europea e possa essere quindi accettata.

Articoli 100-101. - Nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, la Commissione delle Comunità europee è regolarmente assistita da specifici comitati. Poiché il coinvolgimento diretto dei Paesi EFTA nelle procedure interne della Comunità non è compatibile con la sua autonomia decisionale, si è deciso di adottare la seguente procedura: prima di presentare una proposta ai comitati, la Commissione stabilisce contatti informali con gli Stati EFTA, così che questi possano esprimere il loro parere, che verrà illustrato dalla Commissione al comitato. Qualora il Consiglio delle Comunità europee venga interpellato sulla questione, la Commissione gli trasmette il parere degli esperti EFTA. In aggiunta a questo processo di informazione e di consultazione, gli esperti EFTA partecipano direttamente (senza diritto di voto) alle riunioni di otto comitati CEE, in particolare nel settore della concorrenza.

Articolo 102. - Se nel corso del suddetto processo di elaborazione e gestione delle norme sorgessero problemi, ciascuna Parte contraente ha il diritto di portare la questione davanti al Comitato misto o al Consiglio dello Spazio economico europeo. Nel caso in cui l'accettazione delle nuove norme da parte EFTA presentasse ancora delle difficoltà, si farà ogni legittimo tentativo per giungere ad una soluzione amichevole. Se ciò non fosse possibile e se le Parti contraenti continuassero a trovarsi in disaccordo, la parte dell'accordo direttamente inerente alle nuove norme verrebbe provvisoriamente sospesa.

CAPO III. - *Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie* (articoli da 105 a 111)

Articoli 105-107. - Al fine di mantenere un'interpretazione ed un'applicazione uniformi sia delle disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, sia delle norme comunitarie su cui tale Accordo si basa, il Comitato misto dello Spazio economico europeo seguirà costantemente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte EFTA. Verrà inoltre istituito un sistema di scambio di informazioni sulle sentenze emesse dalla Corte di giustizia, dalla Corte di prima istanza e dalla Corte EFTA. Infine, gli Stati EFTA permetteranno ai loro tribunali di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione delle norme dello Spazio economico europeo identiche nella sostanza a quelle comunitarie.

Articoli 108-110. - Per quanto riguarda il controllo sulla corretta attuazione ed applicazione delle norme dello Spazio economico europeo, l'Accordo prevede l'istituzione di un sistema basato su due Autorità di vigilanza. Le ampie funzioni di controllo e di gestione assolve dalla Commissione nella Comunità saranno svolte per l'EFTA da organismi appropriati. Verrà quindi istituita

un'Autorità di vigilanza EFTA che dovrà, tra l'altro, garantire l'applicazione delle norme dello Spazio economico europeo sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Gli Stati EFTA istituiranno inoltre una Corte dello Spazio economico europeo, competente, in particolare, per i ricorsi contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza.

Articolo 111. - Tutte le controversie tra gli organi di vigilanza o tra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo sono discusse in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo. Ove in tale sede non si raggiunga un'intesa e se la controversia riguarda l'interpretazione o l'applicazione di norme dello Spazio economico europeo identiche a norme comunitarie, le Parti interessate possono chiedere di comune accordo alla Corte di giustizia della Comunità europee di decidere sulla fattispecie. Se esse non riescono ad accordarsi su questa linea d'azione, la Parte contraente che si ritiene lesa può adottare misure di salvaguardia, ovvero sospendere la parte dell'accordo in causa; in caso di mancata composizione, in seno al Comitato misto dello Spazio economico europeo, di una controversia riguardante l'entità o la durata delle misure di salvaguardia, ovvero la proporzionalità delle contromisure adottate (vedi in particolare il capo successivo), qualsiasi Parte contraente può rimettersi ad una decisione arbitrare.

CAPO IV. - *Misure di salvaguardia* (articoli da 112 a 114)

Articoli 112-114. - Qualora il processo di liberalizzazione attuato con l'Accordo porti a gravi difficoltà di natura settoriale o regionale in un determinato Stato EFTA, quest'ultimo potrà adottare le misure di salvaguardia necessarie. La possibilità di fare ricorso a tali misure è quindi subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti ed alla loro conformità al principio di proporzionalità e di minima interferenza. La Parte contraente che desidera ricorrere al meccanismo di salvaguardia deve inoltre

attenersi ad una serie dettagliata e rigorosa di norme procedurali. Qualora una misura di salvaguardia crei squilibrio tra i diritti ed i doveri derivanti dall'accordo sullo spazio economico europeo, le altre Parti contraenti possono adottare le contromisure necessarie per porre rimedio allo squilibrio.

PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

(articoli da 115 a 117)

Al fine di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni e assicurare una distribuzione equilibrata dei benefici dell'Accordo, è istituito da parte degli Stati EFTA un meccanismo finanziario operante nell'ambito dello Spazio economico europeo. Tale meccanismo fornirà assistenza finanziaria per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo e delle regioni della Spagna, considerate prioritarie nell'ambito dei Fondi strutturali della Comunità. Questo meccanismo comprende sia prestiti che doni. Il volume totale dei prestiti, su cui nel periodo 1993-1997 potranno essere applicati abbuoni d'interesse del 3 per cento annuo, ammonta a 1500 MECU. Le sovvenzioni, invece, ammonteranno a 500 MECU.

PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

(articoli da 118 a 129)

Questa parte contiene, infine, una serie di disposizioni volte da un lato ad assicurare il buon finanziamento e l'entrata in vigore dell'Accordo, nonchè i suoi possibili sviluppi, e, dall'altro, a preservare alcune prerogative delle Parti contraenti e talune forme di cooperazione regionale da esse instaurate.

Articolo 118. - Ogni Parte contraente può chiedere, con domanda sulla quale deve pronunciarsi a livello politico il Consiglio dello Spazio economico europeo, un approfondimento delle relazioni istituite con l'Accordo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 121. - Le disposizioni dell'Accordo non ostano alle forme di cooperazione instaurate nel quadro della Cooperazione nordica e dell'Unione regionale tra la Svizzera ed il Liechtenstein, nonchè nell'ambito dei rapporti tra Italia ed Austria relativi al Tirolo, al Vorarlberg, al Trentino, all'Alto-Adige.

Articolo 123. - Sono fatte salve le competenze delle Parti contraenti in materia di difesa, di sicurezza, nonchè quelle relative al commercio ed alla produzione di armi.

Articolo 127. - Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Articolo 129. - L'accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1993, purchè tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica entro tale data. Qualora entro il 30 giugno 1993 non sia stata ancora depositata l'ultima notifica, le Parti contraenti organizzeranno una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

III PROTOCOLLO DI ADATTAMENTO
FIRMATO A BRUXELLES
IL 17 MARZO 1993

A seguito dell'esito del *referendum* indetto nella Confederazione elvetica che ha

respinto l'adesione di detto Stato alla Convenzione sullo Spazio economico europeo, è stato firmato a Bruxelles un Protocollo di adattamento che prevede quanto segue:

a) l'eliminazione dal testo dell'Accordo di tutti i riferimenti alla Svizzera (tale Paese potrà se del caso aderire in un secondo tempo allo Spazio economico europeo);

b) l'entrata in vigore dell'Accordo il 1° luglio 1993, previa ratifica sia dell'Accordo che del Protocollo ovvero, in caso di ritardo, il mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica;

c) l'applicazione dell'Accordo al Liechtenstein solo dopo aver verificato che il Trattato di unione doganale ora vigente fra quel Paese e la Svizzera sia stato modificato in modo tale da rendere possibile il buon funzionamento dello Spazio economico europeo;

d) gli adattamenti concordati per il meccanismo finanziario a favore di Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda;

e) il rinvio al 1° gennaio 1994 - per ragioni pratiche - della decorrenza per la partecipazione degli Stati EFTA ai programmi comunitari nei settori della ricerca e dell'educazione (gli esperti di quei Paesi saranno peraltro ammessi provvisoriamente fin dall'entrata in vigore dell'Accordo nei corrispondenti comitati unitari);

f) alcuni adattamenti tecnici circa la decorrenza dei termini di applicazione negli Stati EFTA di talune disposizioni nel settore veterinario.

RELAZIONE TECNICA

L'adesione dell'Italia all'Accordo sullo Spazio economico europeo comporta i sottoindicanti oneri in relazione ai seguenti articoli del Protocollo 11, relativo alla assistenza in materia doganale:

Articolo 7, comma 4. - Per la partecipazione alle indagini da svolgere sul territorio della Parte contraente, si prevede di inviare ogni anno in missione, a decorrere dal 1993, un funzionario italiano, con una permanenza di cinque giorni in cinque Stati EFTA.

La relativa spesa è così quantificabile:

a) Spese di missione:

- pernottamento (lire 250.000 al giorno × cinque giorni × cinque missioni) =	L.	6.250.000
- diaria giornaliera \$ USA 133 al cambio di lire 1.320 = lire 176.000, a cui si aggiungono lire 53.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 229.000 viene ridotto di lire 76.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 153.000 × cinque giorni × cinque missioni = lire 3.825.000)	»	3.825.000

b) Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma-Statì EFTA (lire 2.000.000 × cinque missioni) =	L.	<u>10.000.000</u>
--	----	-------------------

Totale onere articolo 7, comma 4 . . . L. 20.075.000

Articoli 12 e 13. - Prevedono, rispettivamente, il rimborso delle spese di viaggio o di missione per un funzionario della parte contraente convocato a deporre in qualità di testimone od esperto, nonchè l'indennità da corrispondere all'interprete o traduttore. Nell'ipotesi di cinque missioni annue dal 1993 di un funzionario, con una permanenza di quattro giorni, in cinque Stati EFTA, si avrà la seguente spesa:

a) Spese di missione:

- pernottamento (lire 250.000 al giorno × quattro giorni × cinque missioni) =	L.	5.000.000
---	----	-----------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- diaria giornaliera \$ USA 133 al cambio di lire 1.320 = lire 176.000 a cui si aggiungono lire 53.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 229.000 viene ridotto di lire 76.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 153.000 × quattro giorni × cinque missioni = lire 3.060.000)	L.	3.060.000
<i>b) Spese di viaggio:</i>		
- biglietto aereo A/R Roma-Stati EFTA (lire 2.000.000 × cinque missioni) =	L.	10.000.000
<i>c) Spese d'interpretariato:</i>		
- (lire 400.000 al giorno × l'interprete × quattro giorni × cinque missioni) =	<u>L.</u>	<u>8.000.000</u>
Totale onere articoli 12 e 13 . . .		L. 26.060.000

Pertanto, l'onere annuo da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1993 è di lire 46.135.000 (in cifra tonda: lire 46.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle missioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto Accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

Art. 3.

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'Accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal Protocollo 1 all'Accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO SULLO
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

INDICE**PREAMBOLO****PARTE I: OBIETTIVI E PRINCIPI****PARTE II: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

- Capo 1. Principi fondamentali
- Capo 2. Prodotti agricoli e della pesca
- Capo 3. Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi
- Capo 4. Altre norme in materia di libera circolazione delle merci
- Capo 5. Prodotti carbosiderurgici

PARTE III: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

- Capo 1. Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi
- Capo 2. Diritto di stabilimento
- Capo 3. Servizi
- Capo 4. Capitali
- Capo 5. Cooperazione in materia di politica economica e monetaria
- Capo 6. Trasporti

PARTE IV: CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

- Capo 1. Regole applicabili alle imprese
- Capo 2. Aiuti di Stato
- Capo 3. Altre norme comuni

PARTE V: DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTA'

- Capo 1. Politica sociale
- Capo 2. Protezione dei consumatori
- Capo 3. Ambiente
- Capo 4. Statistiche
- Capo 5. Diritto societario

PARTE VI: COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'**PARTE VII: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

- Capo 1. Struttura dell'associazione
- Capo 2. Procedura decisionale
- Capo 3. Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie
- Capo 4. Misure di salvaguardia

PARTE VIII: MECCANISMO FINANZIARIO**PARTE IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;

RISOLUTI a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

PARTE I
OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

- a) la libera circolazione delle merci,
- b) la libera circolazione delle persone,
- c) la libera circolazione dei servizi,
- d) la libera circolazione dei capitali,
- e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
- f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) "accordo": il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
- b) "Stati AELS (EFTA)": le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
- c) "Parti contraenti": per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

- a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
- b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

PARTE II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 8

1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
 - a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
 - b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

Articolo 9

1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 16

1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

CAPO 2
PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 17

L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

Articolo 19

1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

CAPO 3
COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE
E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Articolo 21

1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospendere l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

CAPO 4
ALTRE NORME IN MATERIA
DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

- a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
- b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;
- c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

Articolo 24

L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

- a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o
- b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

CAPO 5
PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

PARTE III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO I
LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 28

1. E' garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgere un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 - d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 29

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 30

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

CAPO 2
DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 35

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

CAPO 3
SERVIZI

Articolo 36

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4
CAPITALI

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 42

1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.
2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

Articolo 43

1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.
2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.

4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

Articolo 44

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

Articolo 45

1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.
2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.
3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.
4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.
5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

CAPO 5
COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

CAPO 6
TRASPORTI

Articolo 47

1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

Articolo 48

1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 50

1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

Articolo 51

1. E' fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE IV
CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPO I
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 53

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
 - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
 - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54

E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 55

1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

Articolo 56

1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:
 - a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 - b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
 - c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.
2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
4. I termini "impresa" e "fatturato" sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articolo 57

1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 - a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
 - b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

Articolo 59

1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

Articolo 60

L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

CAPO 2
AIUTI DI STATO

Articolo 61

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

Articolo 62

1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:
 - a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
 - b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previste dal protocollo 26.
2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

Articolo 63

L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

Articolo 64

1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

CAPO 3
ALTRE NORME COMUNI

Articolo 65

1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.
2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

PARTE V
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÁ

CAPO I
POLITICA SOCIALE

Articolo 66

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

Articolo 67

1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

Articolo 69

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per "retribuzione" deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
 - b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

CAPO 2
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 72

L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

CAPO 3
AMBIENTE

Articolo 73

1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:

- a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- b) di contribuire alla protezione della salute umana;
- c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

Articolo 74

L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

Articolo 75

Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

CAPO 4
STATISTICHE

Articolo 76

1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

CAPO 5
DIRITTO SOCIETARIO

Articolo 77

L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE VI
COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico,
- servizi di informazione,
- ambiente,
- istruzione, formazione professionale e giovani,
- politica sociale,
- protezione dei consumatori,
- piccole e medie imprese,
- turismo,
- settore audiovisivo, e
- protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

Articolo 79

1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.
2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.
3. La parte VII si applica *mutatis mutandis* nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

Articolo 80

La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

- a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
- b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
- c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;

- e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
- f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

Articolo 82

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

- a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

- agli stanziamenti d'impegno e
- agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il "fattore di proporzionalità" che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

- b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
- c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.

Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO I
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Sezione 1
Il Consiglio SEE

Articolo 89

1. E' istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

Articolo 90

1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.

Articolo 91

1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2
Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1. E' istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 93

1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

Articolo 94

1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

Sezione 3
Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1. E' istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.
2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.
4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Sezione 4
Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.
3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

CAPO 2
PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o
- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

Articolo 99

1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.

2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 101

1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.

Articolo 102

1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.
5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.
6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

Articolo 103

1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

CAPO 3
OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1
Omogeneità

Articolo 105

1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.
2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.
3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

Articolo 106

Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

- a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;
- b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2
Procedura di vigilanza

Articolo 108

1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente (Autorità di vigilanza AELS (EFTA)) e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.

2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia (Corte AELS (EFTA)). La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:

- a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
- b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
- c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

Articolo 109

1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.

2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.

3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.

Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità siano state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

Sezione 3

Composizione delle controversie

Articolo 111

1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.
2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.

3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

- adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero
- applicare l'articolo 102, *mutatis mutandis*.

4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

CAPO 4 MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 112

1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.
2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Articolo 113

1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

Articolo 114

1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
2. E' applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

PARTE VIII
MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 115

Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

Articolo 117

Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.

PARTE IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 118

1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

- a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
- b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;
- c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto riguarda il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino -Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

- a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
- b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
- c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

Articolo 126

1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il Governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:
 - i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
 - ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
- b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;
- c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

Articolo 128

1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 129

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

PROTOCOLLO 1 SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell'accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell'accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell'accordo, e del protocollo 31.

3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell'accordo.

4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE

- a) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni deve essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità o dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.
- b) Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).

Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

- c) Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.
- d) Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.

5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.

6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- a) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell'ambito dell'accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
- b) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE (1) della Gazzetta ufficiale stessa.

7. DIRITTI E OBBLIGHI

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

(1) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.

8. RIFERIMENTI AI TERRITORI

Ogniqualevolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della "Comunità" o del "Mercato comune", ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell'articolo 126 dell'accordo.

9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Ogniqualevolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).

10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.

11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l'attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano dall'articolo 129, paragrafo 3 dell'accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.

12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell'accordo.

PROTOCOLLO 2
SUI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

I seguenti prodotti dei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo:

Voce del SA	Designazione dei prodotti
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
10	- Ovoalbumina:
ex 10	- diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
90	- altri:
ex 90	- Lattoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
ex 10	- Amidi e fecole esterificati o eterificati

**PROTOCOLLO 3
SUI PRODOTTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Applicazione delle disposizioni SEE

Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, e a meno che sia altrimenti specificato nell'accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.

**CAPO II
REGIME DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI**

Articolo 2
Principio generale della compensazione dei prezzi

1. Al fine di tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti elencati nella tabella I, l'accordo non esclude l'applicazione di misure di compensazione dei prezzi a detti prodotti, ovverossia la riscossione di elementi mobili all'importazione e la concessione di restituzioni all'exportazione.
2. Se una Parte contraente applica misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, dette misure sono prese in considerazione nel calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.

Articolo 3
Nuovo sistema di calcolo

1. Fatte salve le condizioni e le disposizioni specifiche stabilite negli articoli da 4 a 9, la compensazione dei prezzi è calcolata in base alla quantità di materie prime effettivamente impiegata nella fabbricazione del prodotto e in base ai prezzi di riferimento confermati congiuntamente.
2. Salvo qualora sia altrimenti stabilito nell'appendice 1, articolo 1 le Parti contraenti non riscuotono dazi doganali o altri importi fissi sulle merci importate soggette al sistema di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco delle materie prime per le quali ciascuna Parte contraente può applicare la compensazione dei prezzi figura nell'appendice 2. La procedura per la modifica dell'elenco è stabilita nell'appendice 3.

Articolo 4

Dichiarazione delle materie prime

1. Ogni qualvolta, in relazione all'importazione, è presentata alle autorità dello Stato di importazione una dichiarazione delle materie prime impiegate nel processo produttivo, dette autorità, salvo qualora nutrano ragionevoli dubbi circa l'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione, calcolano l'elemento mobile in proporzione al peso netto del prodotto presentato per lo sdoganamento e alle quantità di materie prime indicate nella dichiarazione.
2. Le norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e le procedure per la presentazione delle medesime sono stabilite nell'appendice 4.

Articolo 5

Controllo delle dichiarazioni

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per controllare l'esattezza delle dichiarazioni.
2. I particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni figurano nell'appendice 5.

Articolo 6

Prezzi di riferimento

1. Le Parti contraenti notificano al Comitato misto SEE i prezzi delle materie prime per le quali si applicano misure di compensazione dei prezzi. I prezzi notificati rispecchiano l'effettiva situazione dei prezzi nel territorio della Parte contraente. Si tratta dei prezzi normalmente pagati, all'ingrosso o nella fase di produzione, dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è messa a disposizione dell'industria di trasformazione, o di una parte di essa, ad un prezzo inferiore a quello altrimenti vigente sul mercato interno, la notifica è adattata di conseguenza.
2. Il Comitato misto SEE conferma periodicamente, in base alle notifiche, i prezzi di riferimento da utilizzare per il calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.
3. I particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, il sistema di notificazione e le procedure per la conferma dei prezzi di riferimento figurano nell'appendice 6.

Articolo 7

Coefficienti

1. Per convertire le quantità di materie prime in questione in quantità di materie prime per le quali esiste un prezzo di riferimento confermato, le Parti contraenti utilizzano coefficienti concordati.
2. Nell'appendice 7 figura un elenco dei coefficienti da applicare.

Articolo 8**Differenza tra i prezzi di riferimento**

Per ciascuna delle materie prime in questione l'importo di compensazione dei prezzi non è superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento interno e il prezzo di riferimento più basso in una qualsivoglia Parte contraente.

Articolo 9**Limite degli importi di compensazione dei prezzi**

Una Parte contraente non riscuote su un prodotto proveniente da un'altra Parte contraente elementi mobili di compensazione dei prezzi superiori al dazio doganale o all'importo fisso applicato il 1° gennaio 1992 al prodotto in questione proveniente dalla Parte contraente in causa. Tale limite si applica anche quando il dazio doganale o l'importo fisso era gestito mediante un contingente tariffario, ma non nei casi in cui, oltre al dazio doganale o all'importo fisso, il prodotto in questione era soggetto ad una misura di compensazione dei prezzi il 1° gennaio 1992.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 10
Non applicazione del capo II ai prodotti
della tabella II

1. Le disposizioni del capo II non si applicano ai prodotti elencati nella tabella II. In particolare, per quanto riguarda detti prodotti, le Parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali sulle importazioni o tasse di effetto equivalente, compresi gli elementi mobili, ovvero accordare restituzioni all'esportazione.
2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, un regime speciale relativo ai dazi doganali sulle importazioni e ad altri importi fissi è stabilito nell'appendice 1, articolo 2.

Articolo 11
Applicazione del protocollo 2

Per quanto riguarda gli scambi tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità di un prodotto contemplato dalla rispettiva tabella del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio, e fatto salvo l'articolo 6 dell'appendice 1 del presente protocollo, le disposizioni dei protocolli nn. 2 e 3 del rispettivo accordo di libero scambio, nonché tutte le altre pertinenti disposizioni dell'accordo di libero scambio si applicano:

- se il prodotto è elencato nella tabella I, ma non sono adempiute le condizioni per l'applicazione del sistema di cui agli articoli da 3 a 9, ovvero
- se il prodotto è compreso nei capitoli da 1 a 24 del SA, ma non è elencato nelle tabelle I o II, ovvero
- se il prodotto è elencato nel protocollo 2 del presente accordo.

Articolo 12
Trasparenza

1. Le Parti contraenti mettono a disposizione del Comitato misto SEE, il più presto possibile e al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore, tutti i particolari delle misure di compensazione dei prezzi applicate in base al sistema di cui agli articoli da 3 a 9. Ciascuna Parte contraente può chiedere un esame di tali misure, alla luce delle disposizioni che precedono, in seno al Comitato misto SEE.
2. Nel caso in cui una Parte contraente applichi, autonomamente o su base contrattuale, ai prodotti non elencati nella tabella I o ai prodotti elencati in detta tabella ma provenienti da paesi terzi, un sistema analogo a quello stabilito negli articoli da 3 a 9, ne informa il Comitato misto SEE.
3. Le Parti contraenti informano il Comitato misto SEE anche in merito alle misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione.
4. Ciascuna Parte contraente può chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sui sistemi e le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Disposizioni specifiche per taluni paesi

Gli articoli da 4 a 6 dell'appendice 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti l'Austria, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 14

Riesame

Le Parti contraenti riesaminano ad intervalli biennali l'evoluzione dei loro scambi di prodotti agricoli trasformati. Il primo riesame ha luogo entro la fine del 1993. Alla luce di tali riesami le Parti contraenti decideranno in merito alla possibile estensione della gamma dei prodotti contemplati dal protocollo, nonché in merito alla possibile abolizione dei rimanenti dazi doganali ed altre tasse di cui agli articoli 1 e 2 dell'appendice 1.

APPENDICE 1

Articolo 1

1. Le Parti contraenti possono applicarè, oltre agli elementi mobili di compensazione dei prezzi, dazi doganali od altri importi fissi non superiori al 10% ai seguenti prodotti:

2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sestimi del dazio di base;

b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex 20 -- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore al 5%

1517 Margarina; miscelè o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:

10 - Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex 10 -- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

90 - altre:

ex 90 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

2106 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:

ex 2106 - diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 15%

3. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti indicati in appresso:

- a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

50 - Fruttosio chimicamente puro.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

- a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sestimi del dazio di base;
- b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex 20 - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5%

2. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

- a) il 1° gennaio 1993 ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

90 - altri, compreso lo zucchero invertito:

ex 90 - Maltosio chimicamente puro

Articolo 3

1. I dazi di base ai quali devono essere applicate le successive riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 sono, per ciascun prodotto, i dazi effettivamente applicati da una Parte contraente il 1° gennaio 1992 ai prodotti provenienti dalle altre Parti contraenti. Se, dopo il 1° gennaio 1992, diventano applicabili riduzioni tariffarie derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, detti dazi ridotti sono utilizzati come dazi di base.

2. I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale cancellando la seconda cifra decimale.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda la Finlandia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 1517 e 2007 del SA.

2. Per quanto riguarda la Norvegia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 2007, 2008 e 2104 del SA.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai seguenti prodotti:

2105 Gelati, anche contenenti cacao

2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

90 - altre:

ex 90 -- Preparazioni composte principalmente di grassi ed acqua, aventi tenore, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte superiore a 15%.

Tale regime temporaneo è riesaminato dalle Parti contraenti entro la fine del 1998.

2. Per quanto riguarda l'Islanda, il limite, previsto nell'articolo 9 del presente protocollo, degli importi di compensazione dei prezzi riscossi sulle importazioni non si applica all'Islanda per i prodotti delle voci 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 e 2104 del SA.

Tuttavia gli importi delle tasse all'importazione riscossi alla frontiera non superano in nessun caso il livello applicato dall'Islanda nel 1991 alle importazioni provenienti da qualsiasi Parte contraente.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda l'Austria, l'articolo 16 dell'accordo è applicabile ai prodotti della voce 2208 del SA al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia il sistema basato sulla concessione delle licenze applicato dall'Austria a detti prodotti è liberalizzato a partire dal 1° gennaio 1993 e le licenze sono concesse automaticamente a partire dalla stessa data.

L'Austria elimina progressivamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1996, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali riscossi alle frontiere sulle bevande spiritose e sull'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol della voce 2208 del SA:

- a) il 1° gennaio 1993 il dazio doganale effettivamente applicato il 1° gennaio 1991 è ridotto del 15%,
- b) un'ulteriore riduzione del 15% è effettuata il 1° gennaio 1994,
- c) un'ulteriore riduzione del 30% è effettuata il 1° gennaio 1995, e
- d) un'ultima riduzione del 40% è effettuata il 1° gennaio 1996.

I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale, cancellando la seconda cifra decimale.

In deroga a quanto precede, l'Austria, tenendo conto delle concessioni tariffarie accordate alla Comunità economica europea nel regime di scambio per taluni prodotti agricoli originari della Comunità, abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1993, i dazi alle importazioni sui seguenti prodotti:

2208	ex	30 Whiskey irlandese
		40 Rum e Tafia
	ex	90 Liquori "Irish cream" e Ouzo

2. Per quanto riguarda gli altri dazi e le tasse applicati sulle bevande spiritose della voce 2208 del SA, l'Austria si conforma alle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo.

3. a) L'Austria applica le disposizioni dell'accordo ai seguenti prodotti al più tardi il 1° gennaio 1997:

3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: -

- 10 - Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
- ex 10 - diversi dagli amidi e fecole esterificati o eterificati
- 20 - Colle

3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

- 10 - a base di sostanze amidacee
- altri:
- ex 91 - dei tipi utilizzati nell'industria tessile:
 - contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole
- ex 92 - dei tipi utilizzati nell'industria della carta:
 - contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole
- ex 99 - altri:
 - contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole

3823 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

- 10 - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
- ex 10 - a base di amido e di fecola o di destrina
- 90 - altri:
- ex 90 - aventi tenore totale, in peso, di zuccheri, di amidi e di fecole, di prodotti derivati da amidi e fecole o merci delle voci da 04.01 a 04.04, uguale o superiore a 30%

- b) Finché l'Austria non applica le disposizioni dell'accordo per i prodotti summenzionati, continuano ad essere applicabili le disposizioni dell'accordo di libero scambio tra la CEE e l'Austria relativamente agli scambi bilaterali in tale settore, comprese le norme in materia di origine del protocollo 3 e tutte le altre pertinenti disposizioni. Alle stesse condizioni, continuano ad essere applicabili, negli scambi tra l'Austria e gli altri Stati AELS (EFTA) dei suddetti prodotti, l'articolo 21 e l'allegato B della convenzione AELS (EFTA), nonché tutte le altre pertinenti disposizioni.

APPENDICE 2

**Elenco delle materie prime soggette alla compensazione dei prezzi
di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo**

APPENDICE 3

**Procedura per la modifica dell'elenco delle materie prime
soggette alla compensazione dei prezzi di cui
all'articolo 3, paragrafo 3 e all'appendice 2 del presente protocollo**

APPENDICE 4

**Norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e
procedure per la presentazione delle medesime di cui
all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo**

APPENDICE 5

**Particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni
di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo**

APPENDICE 6

**Particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, sistema di
notificazione e procedure per la conferma dei prezzi di
riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del presente protocollo**

APPENDICE 7

**Elenco dei coefficienti da applicare di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
del presente protocollo**

TABELLA I

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
0403 10 ex 10 90 ex 90	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti; di frutta o cacao: - Iogurt -- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao - Altri: -- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0710 40	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati: - Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)
0711 (*) 90 ex 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: - Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)
1302 20 ex 20	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Sostanze pectiche, pectinati e pectati: -- Contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

(*) Nota: Voci del SA nn. 0711, 2001, 2004: il granturco dolce di cui alle suddette voci non comprende le miscele di granturco dolce ed altri prodotti di dette voci.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1517	<p>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:</p> <p>10 - Margarina, esclusa la margarina liquida:</p> <p>ex 10 -- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p> <p>90 - Altre:</p> <p>ex 90 -- Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p>
1702	<p>Altri zuccheri, compreso il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati:</p> <p>50 - Fruttosio chimicante puro</p>
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1806	Cioccolata e altre preparazione alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto, preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 % in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 % in peso, non nominate né comprese altrove.
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:</p> <p>11 -- Contendenti uova</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
19	- Altre
20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
ex 20	- Diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di carni, di frattaglie o di sangue o di loro combinazioni
30	- Altre paste alimentari
40	- Cuscus
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
90	- Altri:
ex 90	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>); ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
10	- Patate:
ex 10	- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
ex 90	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
20	- Patate:
ex 20	-- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
80	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008	Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
11	-- Arachidi:
ex 11	-- Burro di arachidi
	- Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19:
92	-- Miscugli:
ex 92	-- A base di cereali
99	-- Altri:
ex 99	-- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
ex 10	-- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola
20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
ex 20	-- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
ex 30	-- Altri succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di altri succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta
2102	Lievitanti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
10	- Lieviti vivi:
ex 10	-- Diversi dai lieviti di panificazione, esclusi quelli per l'alimentazione animale
20	- Lieviti morti, altri microrganismi monocellulari morti:
ex 20	-- Diversi da quelli per l'alimentazione animale
30	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
20	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro
30	- Farina di senape e senape preparata:
ex 30	-- Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
90	- Altri

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
ex 90	- Diversi dal "Chutney" di mango liquido
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 2106	- Diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
90	- Altri
ex 90	- Liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %; vodka e aquavit
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - altri polialcoli: 43 - Mannitolo 44 - D-glucitolo (sorbitolo):
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
ex 3505	- diversi da amidi e fecole esterificati o eterificati (ex 10)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
10	- a base di sostanze amidacee
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

TABELLA II

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	Tè
1302	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Succhi ed estratti vegetali: <ul style="list-style-type: none"> 12 -- di liquirizia 13 -- di luppolo - Sostanze pectiche, pectinati e pectati: <ul style="list-style-type: none"> ex 20 -- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 % - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: <ul style="list-style-type: none"> 31 -- Agar-agar 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati 39 -- Altri
1404	<p>Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 - Linters di cotone

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1516	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestericati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
ex 20	- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
ex 1518	- Linossina
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
ex 1519	- diversi da quelli destinati all'alimentazione animale
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
90	- Altri, compreso lo zucchero invertito:
ex 90	- Maltosio chimicamente puro
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: 90 - Non interi né in pezzi
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19: 91 -- Cuori di palma
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: 10 - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ex 10 -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido e fecola 20 - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: ex 20 -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
ex 30	- Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
10	- Salsa di soia
30	- Farina di senapa e senapa preparata:
ex 30	- Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %
90	- Altri:
ex 90	- "Chutney" di mango liquido
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
20	- Acquaviti di vino o di vinacce
30	- Whisky
40	- Rum e tafia
90	- Altri:
ex 90	- Esclusi liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %, vodka e aquavit

**PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLE NORME DI ORIGINE**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Definizioni

TITOLO II - DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Art. 2 Criteri d'origine
- Art. 3 Prodotti interamente ottenuti
- Art. 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Art. 5 Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti
- Art. 6 Unità da prendere in considerazione
- Art. 7 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Art. 8 Assortimenti
- Art. 9 Elementi neutri

TITOLO III - CONTINUITA' TERRITORIALE

- Art. 10 Principio della territorialità
- Art. 11 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE
- Art. 12 Reimportazione delle merci
- Art. 13 Trasporto diretto
- Art. 14 Esposizioni

TITOLO IV - RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V - PROVA D'ORIGINE

- Art. 16 Requisiti di carattere generale
- Art. 17 Procedura per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1
- Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR. 1
- Art. 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1
- Art. 20 Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 in base ad una prova d'origine precedentemente rilasciata o compilata
- Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Art. 22 Esportatori autorizzati
- Art. 23 Validità della prova d'origine
- Art. 24 Presentazione della prova d'origine
- Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Art. 26 Esenzioni dalla prova formale d'origine
- Art. 27 Dichiarazione del fornitore
- Art. 28 Documenti giustificativi
- Art. 29 Conservazione della prova d'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
- Art. 30 Discordanze ed errori formali
- Art. 31 Importi espressi in ecu

TITOLO VI - MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 32 Assistenza reciproca
- Art. 33 Controllo della prova d'origine
- Art. 34 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
- Art. 35 Composizione delle controversie
- Art. 36 Sanzioni

TITOLO VII - CEUTA E MELILLA

- Art. 37 Disposizioni applicabili a Ceuta e Melilla
- Art. 38 Condizioni particolari

ELENCO DELLE APPENDICI

- Appendice I : Note introduttive dell'elenco di cui all'appendice II
- Appendice II : Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario
- Appendice III : Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Appendice IV : Dichiarazione su fattura
- Appendice V : Dichiarazione del fornitore
- Appendice VI : Dichiarazione del fornitore a lungo termine
- Appendice VII : Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo, fatte salve le disposizioni dei titoli da IV a VI
- Appendice VIII : Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali il territorio della Repubblica d'Austria è escluso da quello del SEE ai fini della determinazione dell'origine

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio od operazioni specifiche;
- b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" s'intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;
- f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo del prodotto pagato franco fabbrica nel SEE al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, o alla persona nel SEE che ha fatto procedere all'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori del SEE, purché tale prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione delle imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;
- h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali, definito nella lettera g) che si applica mutatis mutandis;
- i) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso denominato "Sistema armonizzato" o "SA");
- j) con il termine "classificato" si fa riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- k) per "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore ad un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2
Criteria d'origine

1. Sono considerati prodotti originari del SEE ai sensi dell'accordo i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati nel SEE. A tal fine i territori delle Parti contraenti, comprese le acque territoriali, cui si applica l'accordo, sono considerati un unico territorio.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° gennaio 1997 il territorio della Repubblica d'Austria è escluso dal SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui all'appendice VIII; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre Parti Contraenti.
3. I prodotti di cui all'appendice VII sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, a tali prodotti si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI.

Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati come interamente ottenuti nel SEE:
 - a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino ed oceanico;
 - b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
 - c) gli animali vivi che vi nascono e vi sono allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
 - e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina delle Parti contraenti esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione od essere utilizzati come cascami;
 - i) i cascami e i ritagli provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;
 - j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. Le espressioni "loro navi" e "navi officina delle Parti contraenti" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA);
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 - c) che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati, e i cui amministratori, il presidente del consiglio d'amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50% a detti Stati, loro enti pubblici o cittadini;
 - d) il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA);
 - e) il cui equipaggio sia composto almeno per il 75% da cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'appendice II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4 i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica;
- b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 5.

Articolo 5

Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti

1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 4:

- a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)
 - i) il cambiamento d'imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
 - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscelatura di prodotti della stessa specie o di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non soddisfano le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari del SEE;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione di animali.

2. Tutte le operazioni effettuate nel SEE su un dato prodotto sono considerate complessivamente per determinare se la lavorazione o trasformazione alla quale è stato sottoposto il prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Quando, conformemente alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 8

Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario del SEE, non ha rilevanza il fatto che l'energia, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere detto prodotto, nonché tutte le merci utilizzate nel corso della fabbricazione ma che non sono destinate ad entrare nella composizione finale del prodotto, siano o meno originari.

TITOLO III CONTINUITÀ TERRITORIALE

Articolo 10 Principio della territorialità

Le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nel SEE. A tal fine l'acquisizione del carattere di prodotto originario è considerata interrotta se le merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE hanno lasciato il territorio del SEE, a prescindere dal fatto che siano state effettuate o meno operazioni al di fuori di detto territorio, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

Articolo 11 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE

1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE su materiali esportati dal SEE e successivamente in esso reimportati, sempre che:

- a) detti materiali siano completamente ottenuti nel SEE o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 5 anteriormente alla loro esportazione fuori del SEE;
- b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'appendice II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel SEE e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'appendice II e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

Articolo 12

Reimportazione delle merci

Le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti verso un paese terzo e che successivamente vi ritornano sono considerate merci che non hanno mai lasciato il SEE, qualora si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate;
- b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservarle inalterate durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica soltanto ai prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente protocollo e che sono trasportati all'interno del SEE. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono un'unica spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quello del SEE, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché i prodotti stessi siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi siano stati sottoposti ad operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a conservarli in buone condizioni.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte è fornita con la presentazione alle autorità doganali del paese importatore

- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese esportatore, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
- b) o di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - ii) la data dello scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, i nomi delle navi utilizzate;
 - iii) la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta dei prodotti; o
- c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14
Esposizioni

1. I prodotti spediti dal territorio di una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari del SEE e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario in un'altra Parte contraente;
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Normalmente alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione
da tali dazi

1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata emessa o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte contraente di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ad ogni disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una qualsiasi Parte contraente ai materiali impiegati nella fabbricazione, - qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto - quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte contraente.
3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 7, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 8, quando detti prodotti non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente accordo. Inoltre esse non escludono che le Parti Contraenti possano applicare misure di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli, applicabili all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V
PROVA D'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti contraenti, a beneficiare dell'accordo, su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III; o,
 - b) nei casi indicati nell'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata "dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 26, sono ammessi a beneficiare dell'accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

Articolo 17

Procedura per il rilascio di un certificato di circolazione
delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la sua responsabilità, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'appendice III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata, nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora la casella non sia completamente utilizzata, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione della merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore nel quale viene rilasciato il certificato, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) esso non è stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari; o
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare sulla sua domanda il luogo e la data d'esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione delle merci EUR.1 si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

4. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ÚTGEFIÐ EFTIR 'A", "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 vengono apposte nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

*Articolo 19*Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione
delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE",
"DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT",
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

*Articolo 20*Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 in base ad
una prova d'origine precedentemente rilasciata o compilata

Quando i prodotti che costituiscono un'unica spedizione accompagnata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una fattura comportante la dichiarazione sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), è possibile sostituire la prova dell'origine iniziale con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati da detto ufficio doganale al fine di spedire tutti i prodotti o alcuni di essi ad altri uffici doganali, a prescindere dal fatto che questi siano situati o meno nello stesso Stato membro della Comunità o nello stesso Stato AELS (EFTA).

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ecu.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detta appendice conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.

Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 22 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente. La dichiarazione su fattura se è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità.

Articolo 22 Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese d'esportazione e deve essere presentato, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.

La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 24

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione secondo la procedura applicabile in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o delle dichiarazioni su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, a richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII e alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esenzioni dalla prova formale d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale d'origine, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ecu se si tratta di prodotti che fanno parte dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura in una delle Parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre Parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prendono in considerazione le dichiarazioni del fornitore redatte per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 funge da prova della lavorazione o trasformazione alla quale sono state sottoposte nel SEE le merci in questione, al fine di determinare se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono impiegate possano essere considerati originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. La dichiarazione separata del fornitore viene redatta dal fornitore stesso, eccettuati i casi di cui al paragrafo 4, per ogni spedizione di merci nella forma prescritta nell'appendice V su un foglio allegato alla fattura, alla bolletta di consegna o ad ogni altro documento commerciale in cui figurì una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, qui di seguito denominata "dichiarazione del fornitore a lungo termine", valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione del fornitore a lungo termine può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata redatta. Le autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione del fornitore a lungo termine è redatta dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'appendice VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente precedentemente alla prima spedizione di merci accompagnate da detta dichiarazione o insieme alla prima spedizione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione del fornitore a lungo termine non sia più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è redatta e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che redige una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 27, paragrafo 6 utilizzati per comprovare che i prodotti accompagnati da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo, e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte possono essere i seguenti:

- a) la prova diretta del processo utilizzato dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, risultante ad esempio dai suoi conti o dalla sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;
- e) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, compilate in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;
- f) una prova adeguata concernente la lavorazione o trasformazione subita al di fuori del SEE ai sensi dell'articolo 11, attestante che i requisiti di cui in detto articolo sono stati soddisfatti.

*Articolo 29***Conservazione della prova d'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno due anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno due anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e della fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale è allegata detta dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che redige una dichiarazione del fornitore a lungo termine conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e di tutte le fatture, bollette di consegna o altri documenti commerciali relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione spediti al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione del fornitore a lungo termine.
4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno due anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno due anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura se è debitamente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione del fornitore, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da creare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 31

Impòrti espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Se i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA), il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese interessato.

2. Fino al 30 aprile 1998 incluso gli importi da utilizzare per la conversione in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in quella moneta nazionale degli importi espressi in ecu al tasso in vigore alla data del 1° ottobre 1992.

Per ciascun quinquennio successivo gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) sono riveduti dal Comitato misto SEE in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione il Comitato misto SEE garantisce che non si produca una diminuzione degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32
Assistenza reciproca

Al fine di garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, tramite le competenti amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni dei fornitori, nonché per il controllo dell'esattezza delle informazioni riportate su tali documenti.

Articolo 33
Controllo della prova d'origine

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali del paese d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, qualora sia stata presentata, o la dichiarazione su fattura ovvero una copia di detti documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese d'esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di effettuare qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del regime preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare con certezza se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e rispondono agli altri requisiti di cui al presente protocollo.

Articolo 34

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni del fornitore a lungo termine, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del suddetto paese rispediscono la dichiarazione del fornitore e la o le fatture, bollette di consegna ovvero l'altro o gli altri documenti relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata redatta, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sulla dichiarazione del fornitore siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova ed effettuare qualsiasi controllo dei conti del fornitore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e devono permettere di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e quelle incaricate di effettuarlo, ovvero i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

Articolo 36

Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro i quali redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Disposizioni applicabili a Ceuta e Melilla

1. Nel termine "SEE" utilizzato nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari del SEE" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'Accordo relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla si applica mutatis mutandis il presente protocollo, alle condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

1. Sono considerati
 - a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a Ceuta e Melilla a lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari del SEE ai sensi del presente protocollo.
 - b) Prodotti originari del SEE
 - i) i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
 - ii) i prodotti ottenuti nel SEE e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. Quando una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente al presente protocollo si riferisce a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Qualora si tratti del certificato di circolazione delle merci EUR.1, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 di detto certificato.

Qualora si tratti di una dichiarazione su fattura, il carattere originario deve essere indicato nel documento su cui è effettuata la dichiarazione.

4. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
5. L'articolo 15 non si applica agli scambi tra Ceuta e Melilla, da un lato, e gli Stati AELS (EFTA) dall'altro.

APPENDICE I
NOTE INTRODUTTIVE DELL'ELENCO DI CUI ALL'APPENDICE II

Nota 1:

L'elenco indica per tutti i prodotti contemplati dall'accordo le condizioni necessarie affinché detti prodotti siano considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).
- 2.2 Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).
- 2.4 Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore può optare o per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).

Nota 3:

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito carattere originario e che sono impiegati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano a prescindere dal fatto che detto carattere sia stato acquisito all'interno dello stabilimento industriale in cui detti prodotti sono impiegati, in un altro stabilimento nello stesso paese o in un altro paese del SEE.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel SEE a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce ex 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore del motore, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale del motore, in un altro stabilimento industriale nello stesso paese o in un altro paese del SEE. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si aggiunge il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.2 La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta, per cui l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale a uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale a uno stadio successivo non lo è.
- 3.3 Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'impiego di uno o più materiali, non che debbano essere utilizzati tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti degli ex capitoli da 50 a 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che debbano essere impiegati entrambi i materiali, bensì che si può usare l'uno o l'altro oppure entrambi i materiali.

- 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 relativa ai tessili).

Ad esempio:

La regola per i prodotti della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti" anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.5 Se una regola dell'elenco indica due percentuali per il valore massimo dei materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non deve mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali particolari cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1 Nell'elenco, con i termini "fibre naturali" s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano ad uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini "fibre naturali" comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 4.2 I termini "fibre naturali" comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci 5201, 5202 e 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4 Nell'elenco, con i termini "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre, sintetici o artificiali, delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1 Quando un prodotto forma oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella sua fabbricazione che globalmente rappresenti il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 5.3 e 5.4).
- 5.2 Tuttavia, questa tolleranza va applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani,
- peli fini,
- crini,
- cotone,
- materiali per la fabbricazione della carta e carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altri fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10% in peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10% in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di questi due tipi di filati.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile "tufted" è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, i filati utilizzati sono due diversi materiali tessili di base e la superficie tessile "tufted" è quindi un "prodotto misto".

Ad esempio:

Un tappeto "tufted" fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Pertanto i materiali non originari in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non superi il 10% del peso dei materiali tessili del tappeto. Perciò il dorso di iuta e/o i filati artificiali potrebbero essere importati in questo stadio di lavorazione purché il limite di peso fosse rispettato.

5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere; anche rivestiti" questa tolleranza viene portata al 20% per tali filati.

5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% per tale nastro.

Nota 6:

6.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota in calce relativa alla presente nota introduttiva i materiali tessili, escluse le stoffe da fodera e da controfodera, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del suo prezzo franco fabbrica.

6.2 I materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere usati liberamente, che contengano o meno materiali tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un articolo tessile specifico, come i pantaloni, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di articoli metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

APPENDICE II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti
I materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa
acquisire il carattere di prodotto originario

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di balena	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Cap. 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione nella quale tutte le materie del capitolo 3 utilizzate devono essere interamente ottenute
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti - qualsiasi succo di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 deve già essere originario, e - il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0710 e ex 0711	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 1302	<p>Succhi ed estratti vegetali di liquirizia e di luppolo; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>- altri</p>	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	Fabbricazione in cui il valore di qualsiasi materiale utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1404	Linters di cotone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materie di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504
	- altri	Fabbricazione nella quale tutte le materie animali dei capitoli 2 e 3 utilizzate devono essere interamente ottenute
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini	Fabbricazione nella quale tutte le materie animali dei capitoli 2 e 3 utilizzate devono essere interamente ottenute
ex 1516	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti, in peso, più del 10% ma non più del 15% di grassi del latte	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1518	Linossina	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali non destinati all'alimentazione animale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	
	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce n. 1519
1520	Glicerina, anche pura; acque di liscivie glicerinose	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1603	Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere interamente ottenuti
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1702	Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1702

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi altro materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1804	Burro, grasso e olio di cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p>	
	- estratti di malto	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	- altri		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 1902	PASTE alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, ad eccezione di quelle contenenti in peso più del 20% di salsicce, carne e frattaglie o sangue o qualsiasi loro combinazione; cuscus anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali e derivati (escluso il frumento duro ed i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: - non contenenti cacao	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	-- cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Nondimeno, non devono essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce preparati o conservati delle voci nn. 2001, 2004 e 2005 e il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato della voce 0710
	-- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (esclusi il mais della specie "Zea indurata" ed il grano duro ed i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 1806 purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli del capitolo 11 (1)
ex 2001	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico; iguami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di fecola uguale o superiore al 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi o in pezzi	Fabbricazione in cui tutti i pomodori dei capitoli 7 o 20 devono essere originari
ex 2004 e ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico; granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Nondimeno, sino al 30 novembre 1993, si può utilizzare la farina di granturco (maizena) ottenuta con il metodo della cottura e macerazione in alcali (cosiddetta "nixtamalization").

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2102	Lieviti vivi, diversi dai lieviti di panificazione, ad esclusione di quelli destinati all'alimentazione animale; lieviti morti, non destinati all'alimentazione animale; altri microrganismi monocellulari morti, non destinati all'alimentazione animale; lieviti in polvere preparati	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata - preparazioni per salse e salse preparate; condizionamenti composti - farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: preparazioni alimentari composte omogeneizzate - preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati - preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque del capitolo 22 utilizzate devono essere già originarie
2203	Birra di malto	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2208	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:</p> <p>- Ouzo</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con materiale non classificato nelle voci nn. 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con materiale non classificato nelle voci nn. 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti <p>OPPURE</p> <p>se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, è ammesso l'uso di arack della voce 2208 fino ad un massimo del 5%, in volume</p>
2209	<p>Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2301	<p>Carne di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2309	Prodotti detti "solubili" di pesci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 sono interamente ottenuti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi esclusi i prodotti delle voci ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e ex 2530 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
Cap. 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci n. ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
ex cap. 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811, ex 2833 e ex 2840, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere dei prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
ex 2902	Idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2932	Composti eterociclici con uno o più cheroatomi di solo ossigeno: - eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitro - acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
3002	<p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - altri: -- sangue umano 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	-- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 31	Concimi, esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calcioammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti delle voci ex 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toiletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" (2) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso "gruppo" possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 1519 - i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3501, 3502, 3505 e ex 3507. Le regole delle voci ex 3502, ex 3505 ed ex 3507 sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3502	Ovoalbumina, inadatta o da rendere inadatta alla alimentazione umana; lattealbumina, inadatta o da rendere inadatta alla alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, fatta eccezione per gli amidi, esterificati o eterificati; colle a base di amidi, di destrina o di altri amidi modificati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</p>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materia diversa dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3801	<p>Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto:</p>	o	
	<p>- grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizione in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<p>- grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>- altra</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none">- i seguenti prodotti della voce 3823:- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali- acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri- sorbitolo diverso da quello della voce 2905- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali- scambiatori di ioni- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi solfonafenici e loro sali insolubili in acqua e lo esteri - oli di flemma e di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 		
	- altri		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti della voce ex 3907, per i quali la regola è indicata in appresso</p>		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirolo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	
ex da 3916 a 3921	Semilavorati e articoli di plastica, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le regole sono indicate in appresso		

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri:		
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale termoplastico, che è un copolimero di etilene e acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi gli articoli delle voci ex 4001, 4005, 4012 e ex 4017, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene, o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma:	<p>Rigenerazione di coperture usate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012</p>	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex cap. 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio greggi, esclusi i prodotti delle voci ex 4102, da 4104 a 4107 e 4109, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati OPPURE Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex cap. 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi i prodotti delle voci ex 4302 e 4303 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- tavole, croci e manufatti simili		
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex cap. 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm.	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
4409	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - levigato o incollato con giunture a spina - liste e modanature - altro 	<p>Levigatura o incollatura, con giunture a spina</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
<p>da ex 4410 a ex 4413</p>	<p>Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili</p>	<p>Fabbricazione di liste e modanature</p>
ex 4415	<p>Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno</p>	<p>Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato</p>
ex 4416	<p>Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno</p>	<p>Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno:	
	- lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
ex cap. 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
Cap. 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Cap. 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex cap. 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex cap. 50	Seta, esclusi i prodotti delle voci ex 5003, da 5004 a ex 5006 e 5007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti delle voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 52	Cotone, esclusi i prodotti delle voci da 5204 a 5207 e da 5208 a 5212 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (1): <ul style="list-style-type: none">- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,- materiali chimici o paste tessili, o- materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: <ul style="list-style-type: none">- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 53	<p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi i prodotti delle voci da 5306 a 5308 e da 5309 a 5311, per i quali le regole sono indicate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diverse da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
Cap. 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex cap. 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810, per i quali le regole sono specificate in appresso:	
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili, <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5805	<p>Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
	- contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili		
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (1)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili,
		<p>OPPURE</p>
		<p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	- altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	
	- reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
Cap. 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
Cap. 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o ottenute direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (1)	
	- altri	Fabbricazione a partire da (2): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
ex cap. 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 e 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (1) (2)	

(1) Vedi nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206 e ex 6209	Indumenti per donna e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1)(2) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1) (2)

(1) Vedi nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
6217	<p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:</p>		
	- ricamati	<p>Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)</p>	
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	<p>Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)</p>	
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da filati (1)</p>	

(1) Vedi nota introduttiva 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	6307 e 6308, per i quali le regole sono indicate in appresso	
da 6301 a 6304	Coperte, biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per l'arredamento	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)(2)	
		OPPURE	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

(2) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), vedi la nota introduttiva n. 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)</p>
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
6406	Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi i prodotti delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)
ex cap. 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi i prodotti della voce 6601 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Vedi nota introduttiva 6.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Cap. 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812 e ex 6814, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
Cap. 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti delle voci 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 e ex 7019, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto OPPURE Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro
ex cap. 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - grezzi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 OPPURE Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 OPPURE Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, grezzi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, grezzi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti delle voci 7207, da 7208 a 7216, 7217, ex 7218, da 7219 a 7222, 7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex cap. 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle voci ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:	
	- rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- leghe di rame	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami ed avanzi di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio, e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo grezzo: - Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami ed avanzi di piombo	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>
ex cap. 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902, per i quali le regole sono indicate in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco grezzo	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati</p>
7902	Cascami ed avanzi di zinco	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno grezzo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Cap. 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex cap. 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi i prodotti delle voci ex 8306 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari (1)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	-	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	-	o	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatricispalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, per l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zigzag sono già prodotti originari 	
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg, con il motore		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	= (3)	o (4)
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono: - fonografi elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8523 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, con videosintonizzatore incorporato	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542, considerati complessivamente, sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, e cilindrata: - non superiore ai 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- superiore ai 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi i prodotti delle voci ex 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
Cap. 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli "altri materiali" della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera			
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 e 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 91	Pendole ed orologi, loro parti, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105 e da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi: tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il limite succitato il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9406 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore a 300 g/m ²	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>OPPURE</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (escluso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare	-	-
ex cap. 96	Lavori diversi, articoli manufatti, esclusi quelli delle voci ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso	-	-
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	-	-
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza statola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi
Cap.97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

APPENDICE III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche degli Stati SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p>	<p>EUR.1 N. A 000.000</p> <p style="font-size: small;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>		
<p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p>	<p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">e</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>		
	<p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (*)</p>	<p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p>	
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p>	<p>7. Osservazioni</p>		
<p>8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci</p>	<p>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p>	
<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello _____ n. _____ del _____</p> <p>Ufficio doganale _____</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____</p> <p>A _____ addì _____</p>		<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a _____ addì _____</p> <p style="text-align: right;">(firma)</p>	

Se sempre e solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'origine lo richiedano.

Timbro

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a , addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)</p> <p>Fatto a , addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare alla rinfusa

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1 N.A 000.000	
		Prima di compilare il formulario consultare la nota a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra		
	_____ e _____ (indicare i paesi, gruppo di paesi o territori di cui trattasi)		
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (Kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a addì

.....
(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera alle merci riportate tal quali.

APPENDICE IV

LA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n. ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (2)

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs- Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ.(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής EOX (2)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n. ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-oorsprong zijn (2)

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE (2)

Versione islandese

Útflytjandi varanna, sem skjal þetta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir, að sé eigi annars greinilega getid eru þær af EES frídindauppruna (2)

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2)

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (2).

.....(3)

(Luogo e data)

.....(4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
 - (2) Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
 - (3) Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.
 - (4) Cfr. l'articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

APPENDICE V

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito
 lavorazioni o trasformazioni
 nel SEE senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

Designazione delle merci fornite (1)	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati (2)	Valore dei materiali non originari impiegati (2) (3)
.....
.....
.....
		Valore totale
.....
.....
.....
		Valore totale

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente:

Designazione delle merci fornite (1)	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della SEE (4)
.....
.....
.....
.....
	(Luogo e data)

	(Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

-
- (1) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna (2). Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna (3) il valore delle barre non originarie.

- (3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

- (4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti.

L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

APPENDICE VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

La dichiarazione del fornitore a lungo termine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

relativa alle merci che hanno subito
lavorazioni o trasformazioni nel SEE
senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite
a: (1),
dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

Designazione delle merci fornite (2)	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati (3)	Valore dei materiali non originari impiegati (3) (4)
.....
.....
.....
		Valore totale
.....
.....
.....
		Valore totale

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE (5)
.....
.....
.....

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

dal

al (6)

Mi impegno ad informare immediatamente

..... (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....

(Luogo e data)

.....

.....

.....

(Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

(1) Nome e indirizzo del cliente rifornito.

(2) Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna (2). Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna (3) il valore delle barre non originarie.

(4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti.

L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

APPENDICE VII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3,
TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
DEL PRESENTE PROTOCOLLO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI
DEI TITOLI DA IV A VI

Numero della voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti con tenore, in peso, di oli di petrolio o di materiali bituminosi inferiore a 70%
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base paraffinica, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, slack wax o scale wax
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

APPENDICE VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2,
PER I QUALI IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
E' ESCLUSO DA QUELLO DEL SEE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

Numero della voce SA	Designazione dei prodotti
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati diversi dagli amidi e fecole esterificati o eterificati; colle
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee oppure contenenti amidi e fecole o loro derivati
ex 3823	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="574 1394 1235 1451">- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, contenenti amidi e fecole o loro derivati<li data-bbox="574 1493 1341 1747">- Altri (esclusi gli acidi naftenici, i loro sali insolubili in acqua e i loro esteri, i carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, gli additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo, le malte e il calcestruzzo non refrattari e il sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44), contenenti in totale il 30 % o più, in peso, di zucchero, amidi e fecole, derivati di amidi e fecole o prodotti delle voci da 0401 a 0404

PROTOCOLLO 5
SUI DAZI DOGANALI DI CARATTERE FISCALE
(LIECHTENSTEIN, SVIZZERA)

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.

TABELLA

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0901	- Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni)
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni)
2707. 1010/9990 2709. 0010/0090 2710. 0011/0029	Oli minerali e prodotti della loro distillazione
2711/1110/2990	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
ex tutti i capitoli della tariffa	Prodotti utilizzati come carburanti
ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020
ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120
ex 8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408: - Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120
ex 8702	Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg
ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg
ex 8706	Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, - con motore
ex 8707	Carrozzerie di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine
ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:
1000	- Paraurti e loro parti
2990	- Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portasci
3100	- Freni e servofreni e loro parti
3990	- . guarnizioni di freni montate
	- . altri, esclusi i serbatoi dell'aria compressa, per freni
4090	- Cambi di velocità
5090	- Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione
6090	- Assi portanti e loro parti
7090	- Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati
9299	- Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm
9390	- Frizioni e loro parti
9490	- Volanti, piantoni e scatole dello sterzo
9999	- Altri, esclusi i coprivolante

PROTOCOLLO 6
SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE
DA PARTE DELLA SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN

La Svizzera e il Liechtenstein possono prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e, per quanto riguarda la Svizzera, dell'esercito, in periodi di grave penuria di forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è inesistente o insufficiente in Svizzera e nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

La Svizzera e il Liechtenstein applicano detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

PROTOCOLLO 7
SULLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
CHE L'ISLANDA PUO' MANTENERE

In deroga all'articolo 11 dell'accordo, l'Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:

Voce doganale islandese	Designazione
96.03	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili: <ul style="list-style-type: none">- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi:
96.03 29	-- altri:
96.03 29 01	-- con la parte posteriore di materia plastica
96.03 29 09	-- altri

**PROTOCOLLO 8
SUI MONOPOLI DI STATO**

1. L'articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:
 - monopolio austriaco sul sale,
 - monopolio islandese sui concimi,
 - monopolio della Svizzera e del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.

2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).

**PROTOCOLLO 9
SUL COMMERCIO DI PESCE E DI PRODOTTI DEL MARE**

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 2

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.
2. La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:
 - a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86% del dazio di base;
 - b) il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14% del dazio di base.
3. Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi autonomi al 1° gennaio 1992. Qualora, dopo il 1° gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.

Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.
4. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
5. La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.

Articolo 4

1. Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
2. La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
3. Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.

Articolo 5

Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.

In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.

Articolo 6

Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.

Articolo 7

Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

APPENDICE 1

Articolo 1

La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304: - Salmoni - Aringhe del Baltico
ex 0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304: - Salmoni - Aringhe del Baltico
ex 0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati : - Filetti di salmone freschi o refrigerati - Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati (Si utilizza il termine "filetti" anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre).

Articolo 2

1. Il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0301 - 0305	Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex 0304, diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere prelievi variabili nell'ambito della loro politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex capitolo 15	Grassi e oli per l'alimentazione umana
ex capitolo 23	Alimenti per animali da reddito

Articolo 3

1. La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304: <ul style="list-style-type: none">- Aringhe- Merluzzi bianchi

2. Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPENDICE 2

TABELLA I

Voce del SA	Designazione delle merci
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0208 90	- altre: -- di balena
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
ex 1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni: -- Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
ex 1603 00	- Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli :
ex 2301 10	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: -- Polvere di balena
2301 20 crostacei, di	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 90	- Altri: -- Prodotti detti "solubili" di pesci

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci
0302 50	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> ,
0302 69 35	<i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie
0303 60	<i>Boreogadus saida</i> , freschi, refrigerati o
0303 79 41	congelati, compresi i filetti, freschi o
0304 10 31	refrigerati
0302 62 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), freschi,
0303 72 00	refrigerati o congelati, compresi i filetti,
ex 0304 10 39	freschi o refrigerati
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>),
0303 73 00	freschi, refrigerati o congelati, compresi
ex 0304 10 39	i filetti, freschi o refrigerati
0302 21 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius</i>
0302 21 30	<i>hippoglossoides</i>) e ippoglossi dell'Atlantico
0303 31 10	(<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), freschi,
0303 31 30	refrigerati o congelati, compresi i filetti,
ex 0304 10 39	freschi o refrigerati
0305 62 00	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> ,
0305 69 10	<i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia
0305 51 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> ,
0305 59 11	<i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, non salati
0305 30 11	Filetti di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> ,
0305 30 19	<i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
0305 30 90	Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
1604 19 91	Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati
1604 30 90	Sucedanei del caviale

TABELLA III

In ciascuna delle voci seguenti, le concessioni fatte dalla Comunità non includono nessuno dei prodotti specificati nella tabella II o nell'addendum della tabella III.

Codice NC	Designazione delle merci
0301	Pesci vivi
0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304
0303	Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
0305	Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

ADDENDUM DELLA TABELLA III

Codice NC	Designazione delle merci
a) Salmoni:	Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>).
0301 99 11	vivi
0302 12 00	freschi o refrigerati
0303 10 00	del Pacifico, congelati
0303 22 00	dell'Atlantico e del Danubio, congelati
0304 10 13	filetti freschi o refrigerati
0304 20 13	filetti congelati
ex 0304 90 97	altre carni di salmone congelate
0305 30 30	filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati
0305 41 00	affumicati, compresi i filetti
0305 69 50	salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati
1604 11 00	interi o in pezzi, preparati o conservati
1604 20 10	altre preparazioni e conserve
b) Aringhe:	(<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
0302 40 90	fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0302 70 00	fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati
0303 50 90	congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0303 80 00	fegati, uova e lattimi, congelati
ex 0304 10 39	filetti di aringhe, freschi
0304 10 93	lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0304 10 98	altra carne di aringhe, fresca
0304 20 75	filetti congelati
0304 90 25	altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0305 20 00	fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia
0305 42 00	aringhe affumicate, compresi i filetti
0305 59 30	aringhe secche, anche salate, ma non affumicate
0305 61 00	aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate
1604 12 10	filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati
1604 12 90	aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate
ex 1604 20 90	altre aringhe preparate o conservate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) Sgombri (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)
- | | |
|---------------|--|
| 0302 64 90 | freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio |
| 0303 74 19 | congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) |
| 0303 74 90 | congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (<i>Scomber australasicus</i>) |
| ex 0304 10 39 | filetti di sgombri, freschi |
| 0304 20 51 | filetti congelati (<i>Scomber australasicus</i>) |
| ex 0304 20 53 | filetti congelati (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) |
| ex 0304 90 97 | altra carne di sgombri, congelata |
| 0305 49 30 | affumicati, compresi i filetti |
| 1604 15 10 | interi o in pezzi, preparati o conservati (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) |
| 1604 15 90 | interi o in pezzi, preparati o conservati (<i>Scomber australasicus</i>) |
| ex 1604 20 90 | altri sgombri, preparati o conservati |
- d) Gamberetti
- | | |
|------------|---|
| 0306 13 10 | della famiglia Pandalidae, congelati |
| 0306 13 30 | del genere Crangon, congelati |
| 0306 13 90 | altri gamberetti, congelati |
| 0306 23 10 | della famiglia Pandalidae, non congelati |
| 0306 23 31 | del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore |
| 0306 23 39 | altri gamberetti del genere Crangon |
| 0306 23 90 | altri gamberetti, non congelati |
| 1605 20 00 | preparati o conservati |
- e) Ventagli - pettini maggiori (*Pecten maximus*)
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| ex 0307 21 00 | vivi, freschi o refrigerati |
| 0307 29 10 | congelati |
| ex 1605 90 10 | preparati o conservati |
- f) Scampi (*Nephrops norvegicus*)
- | | |
|---------------|------------------------|
| 0306 19 30 | congelati |
| 0306 29 30 | non congelati |
| ex 1605 40 00 | preparati o conservati |

APPENDICE 3

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:

- Accordo tra la Comunità economica-europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

PROTOCOLLO 10
SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE FORMALITÀ
IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

- a) "controlli", qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;
- b) "formalità", qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).
2. Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:
 - relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
 - richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.

CAPO II
PROCEDURE

Articolo 3
Controlli per sondaggio e formalità

1. Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:
 - i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;
 - i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.
3. Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.
4. Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Articolo 4
Norme veterinarie

Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

Articolo 5

Norme fitosanitarie

1. I controlli fitosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.
2. Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fitosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fitosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.
4. Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 6

Delega di competenze

Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.

Articolo 7

Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.

Articolo 8

Orari di apertura dei posti di frontiera

1. Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:
 - a) i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:
 - l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;
 - che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;
 - b) per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.
2. Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.
3. Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.
4. Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.

Articolo 9

Corsie di passaggio rapido

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

CAPO III
COOPERAZIONE

Articolo 10
Cooperazione tra autorità

1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
 - a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
 - b) la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;
 - c) l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;
 - d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.

Articolo 11
Notifica di nuovi controlli e formalità

Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.

Articolo 12
Fluidità del traffico

1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.

Articolo 13
Assistenza amministrativa

Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano *mutatis mutandis* conformemente alle disposizioni del protocollo 11.

Articolo 14
Gruppi di consultazione

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Agevolazioni di pagamento

Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.

Articolo 16
Relazione con altri accordi e con la legislazione interna

Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.

PROTOCOLLO 11
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

- a) "normativa doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti ;
- b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione": ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni di detta normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
 - b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
 - c) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5
Rilascio/Notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per

- rilasciare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Articolo 6
Forma e contenuto delle richieste di assistenza

1. Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
 - d) le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento ; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Adempimento delle richieste

1. Per adempiere le richieste di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l'assenso dell'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità della quale l'autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte contraente, con l'assenso dell'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali ; ovvero
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità richiedente, se chiede un'assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell'ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell'esecuzione operativa del presente protocollo.

Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell'urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l'esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.

Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l'esame delle richieste.

3. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.

PROTOCOLLO 12
SUGLI ACCORDI CON I PAESI TERZI
RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l'uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità avvierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell'accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.

**PROTOCOLLO 13
SULLA NON APPLICAZIONE
DI MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE**

L'applicazione dell'articolo 26 dell'accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l'acquis comunitario è completamente integrato nell'accordo stesso.

Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l'elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:

- misure antidumping;
- dazi compensativi;
- misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

PROTOCOLLO 14
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati "accordi di libero scambio") conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall'altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1. Qualora non sia altrimenti disposto nel presente protocollo, gli accordi di libero scambio restano impregiudicati. Nei casi in cui essi non si applicano, sono applicabili le disposizioni del presente accordo. Nei casi in cui restano applicabili le norme di diritto sostanziale dei suddetti accordi, saranno applicabili anche le relative norme di diritto formale.

2. Sono abolite le restrizioni quantitative alle esportazioni, le misure di effetto equivalente, nonché i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili agli scambi all'interno dello Spazio economico europeo.

Articolo 3

Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 4

Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell'allegato XIV.

Articolo 5

Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all'industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell'accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all'industria siderurgica al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.

Articolo 6

1. Le Parti contraenti si scambiano informazioni circa i mercati. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché i produttori, i consumatori e i commercianti di prodotti siderurgici forniscano tali informazioni.
2. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché le imprese siderurgiche stabilite nel loro territorio partecipino alle valutazioni annue relative agli investimenti, di cui all'articolo 15 della decisione della Commissione n. 3302/81/CECA, del 18 novembre 1981. Le Parti contraenti si scambiano informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, sui progetti di investimento e di disinvestimento di un certo rilievo.
3. Tutte le questioni relative allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sono disciplinate dalle disposizioni generali di diritto formale dell'accordo.

Articolo 7

Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.

PROTOCOLLO 15
SUI PERIODI DI TRANSIZIONE RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE
(SVIZZERA E LIECHTENSTEIN)

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 la Svizzera, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall'altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini svizzeri, disposizioni nazionali che subordinino ad autorizzazione preventiva l'ingresso, la residenza e l'occupazione.
2. La Svizzera può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per nuovi residenti e lavoratori stagionali. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente fino al termine del periodo di transizione.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni del terzo comma la Svizzera può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitino la mobilità professionale e geografica dei lavoratori stagionali, compreso l'obbligo per tali lavoratori di lasciare il territorio della Svizzera allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente per i lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio svizzero.
2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell'allegato V dell'accordo si applicano in Svizzera in relazione ai lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1993 e in deroga alle disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, le disposizioni dell'articolo 28 dell'accordo e dell'allegato V dell'accordo si applicano ai lavoratori stagionali in Svizzera purché tali lavoratori abbiano completato 30 mesi di lavoro stagionale sul territorio della Svizzera nell'arco di un antecedente periodo di riferimento di quattro anni consecutivi.

Articolo 4

La Svizzera può mantenere in vigore fino al

- 1° gennaio 1996 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello della Svizzera, sia occupato sul territorio della Svizzera (lavoratore frontaliero).
- 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni settimana nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello della Svizzera, sia occupato sul territorio della Svizzera (lavoratore frontaliero).
- 1° gennaio 1997 le disposizioni nazionali concernenti la limitazione dell'occupazione di lavoratori frontalieri all'interno di determinate zone di frontiera.
- 1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l'assunzione di un'occupazione da parte di lavoratori frontalieri in Svizzera.

Articolo 5

1. Il Liechtenstein, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall'altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini del Liechtenstein, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l'ingresso, la residenza e l'occupazione.
2. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori frontalieri. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente.

Articolo 6

1. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale dei lavoratori stagionali, compreso l'obbligo fatto a tali lavoratori di lasciare il territorio del Liechtenstein allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente ai lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio del Liechtenstein.
2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell'allegato V dell'accordo si applicano nel Liechtenstein per quanto concerne i residenti a decorrere dal 1° gennaio 1995 e per quanto concerne i lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Il paragrafo 2 si applica anche ai familiari di un lavoratore indipendente sul territorio del Liechtenstein.

Articolo 7

Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al

- 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein, sia occupato sul territorio del Liechtenstein (lavoratore frontaliero).
- 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni alla mobilità professionale e all'accesso a professioni per tutte le categorie di lavoratori;
- 1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni all'accesso ad attività professionali per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza nel territorio del Liechtenstein. Tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1° gennaio 1997 per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein.

Articolo 8

1. Fatta eccezione per le limitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, la Svizzera e il Liechtenstein non introducono alcuna misura restrittiva in merito all'ingresso, all'occupazione e alla residenza dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti decorrere dalla data della firma del presente accordo.
2. La Svizzera e il Liechtenstein adottano tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente.

Articolo 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le Parti contraenti esaminano i risultati dell'applicazione dei periodi di transizione di cui agli articoli 2, 3 e 4. Al termine di tale esame le Parti contraenti, sulla base di nuovi dati e nella prospettiva di un'eventuale abbreviazione dei periodi di transizione, possono proporre disposizioni volte ad adattare tali periodi.
2. Al termine del periodo di transizione relativo al Liechtenstein le misure transitorie sono rivedute congiuntamente dalle Parti contraenti tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.

Articolo 10

Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall'accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 11

Ai fini del presente protocollo i termini "lavoratore stagionale" e "lavoratore frontaliero" in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente, al momento della firma dell'accordo.

PROTOCOLLO 16
SULLE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
RELATIVE AI PERIODI DI TRANSIZIONE PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE
(SVIZZERA E LIECHTENSTEIN)

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n° 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n° L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per "lavoratore stagionale" si intende, per quanto concerne la Svizzera e il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi, rispettivamente, della legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.

Articolo 2

Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità, rispettivamente, della legislazione della Svizzera e del Liechtenstein, alle stesse condizioni, rispettivamente, di un cittadino della Svizzera e del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1408/71.

Articolo 3

Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata, rispettivamente, dalla Svizzera e dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura :

- a) Per ciascuno Stato l'ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano rispettivamente in Svizzera e nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente della Svizzera e del Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).
- b) L'importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell'ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).
- c) Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o a 50 persone per quanto riguarda il Liechtenstein.

Articolo 4

Le disposizioni sul rimborso dei contributi di disoccupazione contenute nelle convenzioni sull'assicurazione contro la disoccupazione stipulate dalla Svizzera rispettivamente con la Francia (convenzione del 14 dicembre 1978), con l'Italia (convenzione del 12 dicembre 1978), con la Repubblica federale di Germania (convenzione del 17 novembre 1982), con l'Austria (convenzione del 14 dicembre 1978) e con il Principato del Liechtenstein (convenzione del 15 gennaio 1979) rimangono in vigore durante i periodi di transizione.

Articolo 5

La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.

**PROTOCOLLO 17
SULL'ARTICOLO 34**

1. L'articolo 34 dell'accordo non pregiudica l'adozione di disposizioni legislative o l'applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all'accesso di paesi terzi ai loro mercati.

Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall'accordo si seguono le procedure stabilite nell'accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.

In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti.

Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l'elusione.

2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all'interno della Comunità.

**PROTOCOLLO 18
SULLE PROCEDURE INTERNE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43**

Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell'attuazione dell'articolo 43 dell'accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell'accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.

Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un'opinione sull'introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.

PROTOCOLLO 19 SUI TRASPORTI MARITTIMI

Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l'acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell'accordo sia completamente attuato.

Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.

1. Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.
2. Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.
3. Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualevolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.

Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.

4. Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall'articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.

Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall'articolo 1 del regolamento.

5. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.
6. A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.

PROTOCOLLO 20
SULL'ACCESSO ALLE IDROVIE INTERNE

1. Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l'obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.
2. Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all'interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1° gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.
3. Il complesso dell'acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.

Tuttavia l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell'accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1° gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.

PROTOCOLLO 21
SULL'ATTUAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA
APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 1

All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in modo che l'Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo.

La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l'attuazione dei principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell'ambito dell'accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell'accordo, vengano adottati nuovi atti per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell'accordo o per modificare gli atti citati nell'articolo 3 del presente protocollo, l'accordo che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l'Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

1. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV dell'accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

1. 389 R 4064: Articoli da 6 a 25 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13)
2. 390 R 2367: Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5)

Norme procedurali generali

3. **362 R 0017:** Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962. Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:
 - **362 R 0059:** Regolamento n. 59 del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62)
 - **363 R 0118:** Regolamento n. 118 del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63)
 - **371 R 2822:** Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49)
 - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
 - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)
4. **362 R 0027:** Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962. Primo Regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (relativo alla forma, al contenuto e ad altre modalità riguardanti le domande e le notificazioni) (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118/62), modificato da:
 - **368 R 1133:** Regolamento (CEE) n. 1133/68 del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 dell'1.8.1968, pag. 1)
 - **375 R 1699:** Regolamento (CEE) n. 1699/75 del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11)
 - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 94)
 - **385 R 2526:** Regolamento (CEE) n. 2526/85 del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1)
 - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)
5. **363 R 0099:** Regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63).

Trasporti

6. **362 R 0141:** Regolamento n. 141/62 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, modificato dai regolamenti n. 165/65/CEE e n. 1002/67/CEE (GU n. 124 del 28.11.1962, pag. 2751/62).
7. **368 R 1017:** Articolo 6 e articoli da 10 a 31 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1).
8. **369 R 1629:** Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1).
9. **369 R 1630:** Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11).
10. **374 R 2988:** Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1).
11. **386 R 4056:** Sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).
12. **386 R 4260:** Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1).
13. **387 R 3975:** Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:
 - **391 R 1284:** Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2).
14. **388 R 4261:** Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10).

2. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:

1. Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).
2. Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).
3. 354 D 7026: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 350/54).
4. 378 S 0715: Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. L 94 dell'8.4.1978, pag. 22).
5. 384 S 0379: Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).

Articolo 4

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo intervenuti dopo l'entrata in vigore del medesimo e per i quali le parti intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo. Fino a quando non siano stati notificati non può essere adottata alcuna decisione in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate quando:

- a) vi partecipano imprese di un solo Stato membro della Comunità o di un solo Stato AELS (EFTA) e gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non riguardano l'importazione o l'esportazione tra le Parti contraenti;
- b) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto di:
 - i) limitare la libertà di uno dei contraenti di determinare i prezzi o le condizioni contrattuali per la rivendita di merci che ha acquistato dall'altro contraente; oppure
 - ii) imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni al diritto di utilizzare tali procedimenti o cognizioni;

- c) hanno come unico oggetto:
- i) l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi, oppure
 - ii) la ricerca e lo sviluppo in comune, oppure
 - iii) la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, compresi gli accordi necessari a conseguire tale obiettivo
- quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in una parte sostanziale del territorio cui si applica l'accordo, più del 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per caratteristiche, prezzo e uso, e
 - quando il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu.

Questi accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 5

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo; essi possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 6

Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente indica la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto. Questa data può essere anteriore a quella della notifica per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo o per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo che siano stati notificati nei termini ivi fissati.

Articolo 7

1. Se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e notificati nei termini previsti all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non siano più soggetti al divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, o che rispondano alle condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3 dello stesso, il divieto stabilito all'articolo 53, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dall'organo di vigilanza competente. Una decisione dell'organo di vigilanza competente adottata in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni di imprese che non abbiano dato il loro assenso espresso alla notificazione.

2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo, che siano stati notificati nei sei mesi successivi a tale data.

Articolo 8

Le domande e le notifiche presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell'accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.

L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo e dell'articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l'attuazione dell'accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande e le notifiche sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo.

Articolo 9

Le ammende per violazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo non possono essere inflitte per atti compiuti anteriormente alla notifica degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui agli articoli 5 e 6 del presente protocollo che siano stati notificati entro i termini ivi stabiliti.

Articolo 10

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l'assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall'accordo.

Articolo 11

Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all'allegato XIV.

Articolo 12

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 13

Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un'esenzione individuale rilasciata in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell'entrata in vigore dell'accordo continuano a beneficiare dell'esenzione riguardo alle disposizioni dell'accordo fino alla data in cui scade l'esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest'ultima è anteriore.

PROTOCOLLO 22
SULLA DEFINIZIONE DEI TERMINI "IMPRESA"
E "FATTURATO" (ARTICOLO 56)

Articolo 1

Ai fini dell'attribuzione dei casi specifici di cui all'articolo 56 dell'accordo per "impresa" si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.

Articolo 2

Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Articolo 3

Il fatturato è sostituito:

- a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di tali crediti;
- b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

Articolo 4

1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:
 - a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;
 - b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.
2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, il fatturato pertinente ai fini dell'attribuzione dei casi è quello realizzato con i prodotti di cui sopra.
2. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, nonché prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, il fatturato pertinente è determinato tenendo conto di tutti i prodotti e servizi secondo le disposizioni dell'articolo 2.

PROTOCOLLO 23
SULLA COOPERAZIONE FRA GLI ORGANI DI VIGILANZA
(ARTICOLO 58)

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.

Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.

Ai fini del presente protocollo si intende per "territorio di un organo di vigilanza" rispettivamente : per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea o, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo notifiche e denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.

L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Articolo 3

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se :

- pubblica la propria intenzione di rilasciare un'attestazione negativa ;
- pubblica la propria intenzione di prendere una decisione in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo oppure
- comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate.

L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.

Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.

Articolo 5

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.

COMITATI CONSULTIVI

Articolo 6

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.

Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.

Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 7

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti depositati presso l'organo di vigilanza competente allo scopo di accertare l'esistenza di violazioni degli articoli 53 e 54 dell'accordo ovvero di ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1. Quando inoltra una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo invia contemporaneamente copia della domanda all'altro organo di vigilanza.
2. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dall'organo di vigilanza competente oppure dà informazioni incomplete, quest'ultimo le richiede mediante decisione. Se le imprese o associazioni di imprese sono situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, l'organo di vigilanza competente trasmette a quest'ultimo copia della suddetta decisione.
3. A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua accertamenti nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.
4. L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente agli accertamenti effettuati dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 3.
5. Tutte le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che li ha chiesti subito dopo il loro completamento.
6. Qualora svolga accertamenti nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.

Articolo 9

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo sono utilizzate soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo.
2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle Parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.

Articolo 10

1. In caso di notifica di accordi, le imprese trasmettono la notifica all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 56 dell'accordo. Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza.
2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.
3. Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.
4. Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza come previsto ai paragrafi 2 e 3, il caso non può essere nuovamente rimesso. La rimessione di un caso non può essere effettuata dopo che è stata pubblicata l'intenzione di emettere un'attestazione negativa o di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, ovvero dopo che alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti o dopo che è stata inviata una lettera che informa il richiedente che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia.

Articolo 11

La data di presentazione delle domande o delle notifiche è la data in cui queste sono ricevute dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), indipendentemente dalla competenza di questi organi a decidere in merito al caso ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo. Tuttavia, se la domanda o la notifica sono inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione.

LINGUE DI PROCEDURA*Articolo 12*

Per le notifiche, per le domande e per le denunce, le imprese hanno diritto a comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che abbia avuto inizio con una notifica, una domanda o una denuncia ovvero sia stato instaurato d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.

PROTOCOLLO 24
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO
DELLE CONCENTRAZIONI

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.
2. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell'esame delle concentrazioni conformemente alle disposizioni in appresso.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per "territorio di un organo di vigilanza" rispettivamente : per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità economica europea o il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

Articolo 2

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo:
 - a) quando il fatturato cumulativo realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25% del fatturato globale da esse realizzato nel territorio cui si applica l'accordo : oppure
 - b) quando il fatturato realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate supera i 250 milioni di ecu, oppure
 - c) quando la concentrazione può creare o rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata nei territori degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di essi.
2. Inoltre, la cooperazione ha luogo:
 - a) quando la concentrazione minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata in un mercato, all'interno di uno Stato AELS (EFTA), che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o no di una parte sostanziale del territorio in cui si applica l'accordo, oppure
 - b) quando uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette a tutelare gli interessi legittimi di cui all'articolo 7.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3

1. La Commissione delle Comunità europee trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.
2. La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo in stretto e costante collegamento con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente protocollo la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo a quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase della procedura sino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.

AUDIZIONI

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) la Commissione delle Comunità europee invita l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.

COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA
DI CONCENTRAZIONI*Articolo 5*

1. Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.
2. Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.
3. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al Comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

DIRITTI DEI SINGOLI STATI

Articolo 6

1. La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA) un caso di concentrazione notificato ove l'operazione minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata in un mercato, all'interno del suddetto Stato, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o no di una parte sostanziale del territorio in cui si applica l'accordo.
2. Ai fini dell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare misure provvisorie.

Articolo 7

1. Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CEE) n. 4064/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13) gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo.
2. Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione e le norme prudenziali.
3. Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione informa della sua decisione l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1. Nell'assolvere i compiti affidatili per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo, la Commissione delle Comunità europee può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e presso gli Stati AELS (EFTA).
2. Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un'impresa o a un'associazione di imprese situate nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all'Organo di vigilanza suddetto.
3. Se tali persone, imprese o associazioni di imprese non forniscono le informazioni richieste nel termine da essa stabilito, oppure se forniscono informazioni incomplete, la Commissione delle Comunità europee richiede tali informazioni mediante decisione ed invia copia della decisione all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
4. A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad accertamenti.
5. La Commissione delle Comunità europee ha diritto a farsi rappresentare e a partecipare attivamente agli accertamenti di cui al paragrafo 4.
6. Tutte le informazioni raccolte nel corso di tali accertamenti sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.
7. Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.

SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 9

1. Le informazioni raccolte a norma del presente protocollo sono utilizzate soltanto ai fini delle procedure previste all'articolo 57 dell'accordo.
2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all'utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.

NOTIFICAZIONE

Articolo 10

1. Le imprese trasmettono la notifica all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 dell'accordo.
2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo che, ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

Articolo 11

La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall'organo di vigilanza competente.

Per i casi notificati conformemente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo ma che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 del medesimo la data di presentazione della notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12

1. Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto a comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee, in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento.
2. Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'organo di vigilanza.
3. Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto a esigere che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con esse in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di procedura di tale organo, si applica il paragrafo 2.
4. L'organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.

TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA

Articolo 13

Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura le disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo si applicano anche ai fini della cooperazione fra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 14

L'articolo 57 non si applica alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o il cui controllo sia stato realizzato prima della data di entrata in vigore dell'accordo. Esso non si applica comunque ad operazioni di concentrazione nei cui confronti un'autorità nazionale competente in materia di concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.

PROTOCOLLO 25
SULLA CONCORRENZA NEL SETTORE
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo 1

1. E' proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d'imprese e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l'accordo, e in particolare:

- a) a fissare o determinare i prezzi;
- b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d'approvvigionamento.

2. Tuttavia, l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d'acquisto o di vendita in comune, se riconosce:

- a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;
- b) che l'accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e
- c) che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio cui si applica l'accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l'accordo.

L'organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell'applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.

3. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1. E' sottoposta ad autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza competente, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni operazione che abbia di per sé come effetto diretto o indiretto, nel territorio cui si applica l'accordo, e per fatto di persona o di impresa, di gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno rientri nell'articolo 3, che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti, che l'operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui mediante fusione, acquisto di azioni o di elementi dell'attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo.

2. L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l'operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:

- di determinare prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti; oppure
- di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall'applicazione dell'accordo.

3. Determinate categorie di operazioni possono essere esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva, in ordine all'importanza degli attivi o delle imprese interessate, considerata in funzione della concentrazione che attuano.

4. L'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, se riconosce che imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae a una concorrenza effettiva in una parte importante del territorio cui si applica l'accordo, usano di questa posizione a fini contrari agli scopi dell'accordo e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione può pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti, rivolge loro ogni raccomandazione atta ad ottenere che questa posizione non sia usata a tali fini.

Articolo 3

Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un'attività di produzione nell'industria del carbone e dell'acciaio nel territorio in cui si applica l'accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.

Articolo 4

L'allegato XIV dell'accordo contiene disposizioni specifiche per l'attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.

Articolo 5

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l'attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell'allegato XIV dell'accordo.

Articolo 6

I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delle Comunità europee o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all'articolo 56 dell'accordo.

Articolo 7

Allo scopo di sviluppare e mantenere nell'intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un'attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell'accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23.

PROTOCOLLO 26
SUI POTERI E LE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA EFTA
IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 64 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.

PROTOCOLLO 27
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Per garantire l'esecuzione, l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:

- a) Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su questioni di politica generale quali l'attuazione, l'applicazione e l'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell'accordo.
- b) La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all'altro organo di vigilanza.
- c) Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all'altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.
- d) Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese.
- e) L'inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti.
- f) In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.
- g) Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.

PROTOCOLLO 28
SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 1

Oggetto della protezione

1. Ai fini del presente protocollo il termine "proprietà intellettuale" comprende la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all'articolo 13 dell'accordo.
2. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e dell'allegato XVII, all'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti modificano le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale in modo da renderle compatibili con i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e con il livello di protezione della proprietà intellettuale raggiunto nel diritto comunitario, ivi incluso l'esercizio coattivo di tali diritti.
3. Fatte salve le norme procedurali contenute nell'accordo e le disposizioni del presente protocollo e dell'allegato XVII, gli Stati AELS (EFTA) modificheranno, a richiesta e previa consultazione tra le Parti contraenti, le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale per raggiungere almeno il livello di protezione della proprietà intellettuale esistente nella Comunità al momento della firma dell'accordo.

Articolo 2

Esaurimento dei diritti

1. Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell'accordo.
2. Per quanto riguarda i diritti di brevetto la presente disposizione prende effetto al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

Brevetti comunitari

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per concludere, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), negoziati intesi alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'accordo medesimo. Tuttavia per quanto riguarda l'Islanda tale data non sarà anteriore al 1° gennaio 1998.
2. Le condizioni specifiche per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE) costituiscono oggetto di futuri negoziati.
3. La Comunità si impegna, dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, ad invitare gli Stati AELS (EFTA) che ne fanno richiesta ad avviare negoziati, conformemente all'articolo 8 dell'accordo sul brevetto comunitario, purché tali Stati abbiano altresì rispettato le disposizioni dei paragrafi 4 e 5.
4. Le legislazioni degli Stati AELS (EFTA) devono essere conformi alle disposizioni sostanziali della convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973.
5. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed alimentari, la Finlandia si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1995. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, l'Islanda si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1997. Tuttavia la Comunità non rivolge alla Finlandia e all'Islanda l'invito di cui al paragrafo 3 prima delle date summenzionate.
6. In deroga all'articolo 2, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto di cui al paragrafo 5 depositato in una Parte contraente a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Finlandia o in Islanda un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nelle Parti contraenti in cui il prodotto è protetto dal brevetto anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Finlandia o in Islanda dallo stesso titolare o con il suo assenso.

Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all'introduzione, da parte della Finlandia o dell'Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Articolo 4

Prodotti a semiconduttori

1. Le Parti contraenti hanno il diritto di adottare decisioni sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori a soggetti di qualsiasi paese terzo o territorio non partecipante all'accordo i quali non beneficiano del diritto alla tutela in base alle disposizioni dell'accordo stesso. Le Parti contraenti possono anche concludere accordi a tal fine.
2. Le Parti contraenti interessate si adoperano, quando estendono il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori ad una parte terza, affinché quest'ultima conceda il diritto alla tutela alle altre Parti contraenti dell'accordo a condizioni equivalenti a quelle concesse alla Parte contraente interessata.

3. L'estensione di diritti conferiti da accordi paralleli o equivalenti o da decisioni equivalenti conclusi tra una delle Parti contraenti e paesi terzi viene riconosciuta e rispettata da tutte le Parti contraenti.
4. Relativamente ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano le procedure generali di informazione, consultazione e composizione delle controversie contenute nell'accordo.
5. Nei casi di divergenze nelle relazioni tra Parti contraenti e paesi terzi, hanno immediatamente luogo consultazioni, conformemente al paragrafo 4, sulle ripercussioni di tali divergenze sul mantenimento della libera circolazione delle merci in base all'accordo. Qualora un accordo venga stipulato o una decisione adottata nonostante il permanere di un disaccordo tra la Comunità e qualsiasi altra Parte contraente interessata, si applica la parte VII dell'accordo.

Articolo 5

Convenzioni internazionali

1. Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1° gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:
 - a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
 - b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
 - c) Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - d) Protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid 1989);
 - e) Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra 1977, modificato 1979);
 - f) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);
 - g) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).
2. Per l'adesione della Finlandia, dell'Irlanda e della Norvegia al protocollo relativo all'accordo di Madrid la data di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996 e, per l'Islanda, del 1° gennaio 1997.
3. All'entrata in vigore del presente protocollo le Parti contraenti conformano le rispettive legislazioni nazionali alle disposizioni sostanziali delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia l'Irlanda conforma la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna anteriormente al 1° gennaio 1995.

Articolo 6
Negozianti nell'ambito dell'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio

Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall'accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell'Uruguay Round.

Articolo 7
Informazione e consultazione reciproche

Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro di organizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale.

Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.

Articolo 8
Disposizioni transitorie

Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.

Qualora tali misure siano state adottate prima dell'entrata in vigore dell'accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.

Articolo 9
Competenza

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.

**PROTOCOLLO 29
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Onde promuovere la mobilità dei giovani all'interno del SEE, le Parti contraenti concordano di rafforzare la loro cooperazione nel campo della formazione professionale e di adoperarsi per migliorare le condizioni in cui si vengono a trovare gli studenti desiderosi di studiare in uno Stato SEE diverso dal proprio. In tale contesto esse convengono che le disposizioni dell'accordo relative al diritto di residenza degli studenti non alterano le prerogative di singole Parti contraenti, esistenti precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo, per quanto concerne le tasse d'iscrizione imposte agli studenti stranieri.

PROTOCOLLO 30
SULLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE STATISTICO

1. È creata una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle Parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e l'Ufficio di consulenza statistica degli Stati AELS (EFTA) (OSA EFTA). La conferenza fissa gli orientamenti della cooperazione statistica, elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla rispettivamente l'esecuzione e l'espletamento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) sono associati nel contesto di piani di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica (1).

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente a tali azioni conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo e alle relative regolamentazioni finanziarie.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali azioni nella misura in cui gli argomenti trattati sono contemplati dall'accordo.

3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati AELS (EFTA) e riguardanti questioni contemplate dall'accordo sono coordinate dall'OSA EFTA e trasmesse, tramite questo, a EUROSTAT. La memorizzazione e l'elaborazione dei dati sono effettuate all'interno di EUROSTAT.

4. EUROSTAT e l'OSA EFTA provvedono alla divulgazione delle statistiche SEE presso i vari utenti e il pubblico.

5. Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da EUROSTAT per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente alle disposizioni dell'accordo. I relativi importi sono fissati periodicamente dal Comitato misto SEE.

6. I dati statistici riservati possono essere utilizzati solo a fini statistici.

(1) Ossia futuri piani analoghi a quello previsto nella risoluzione 89/C 161/01 del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n° C 161 del 28.6.1989, pag. 1).

**PROTOCOLLO 31
SULLA COOPERAZIONE IN SETTORI SPECIFICI
AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'**

Articolo 1

Ricerca e sviluppo tecnologico

1. a) A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) prendono parte all'attuazione del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (1) partecipando ai relativi programmi specifici.
 - b) Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle azioni di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
 - c) Grazie al contributo di cui alla lettera b) gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detto programma quadro e dei suoi programmi specifici.
 - d) Data la particolare natura della cooperazione prevista nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) vengono inoltre associati ai lavori del Comitato della ricerca scientifica e tecnologica (CREST) e ad altri comitati comunitari che la Commissione delle Comunità europee consulta in questo settore, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione.
2. Per quel che riguarda l'Islanda, tuttavia, il paragrafo 1 è d'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1994.
 3. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo le attività del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) sono valutate e reimpostate secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.
 4. L'accordo non pregiudica la cooperazione bilaterale nell'ambito del programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (2) né gli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e Stati AELS (EFTA) per la cooperazione non disciplinata dall'accordo.

(1) 390 D 0221: Decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE, del 23 aprile 1990, (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

(2) 387 D 0516: Decisione del Consiglio 87/516/Euratom, CEE, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302, del 24.10.1987, pag. 1).

Articolo 2

Servizi dell'informazione

Il Comitato misto SEE decide a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo i termini e le condizioni per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai programmi fissati dalle decisioni del Consiglio delle Comunità europee sottomenzionate, o da esse derivanti, nel settore dei servizi dell'informazione:

- 388 D 0524: Decisione del Consiglio 88/524/CEE, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (GU n. L 288 del 21.10.1988, pag. 39);
- 389 D 0286: Decisione del Consiglio 89/286/CEE, del 17 aprile 1989, concernente l'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione ed il trasferimento di tecnologie (1989-1993) (programma SPRINT) (GU n. L 112 del 25.4.1989, pag. 12).

Articolo 3

Ambiente

1. La cooperazione nel settore dell'ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:

- politica e programmi d'azione relativi all'ambiente;
- integrazione dei requisiti di protezione ambientale in altre politiche;
- strumenti economici e fiscali;
- questioni ambientali con implicazioni transfrontaliere;
- importanti argomenti regionali e mondiali oggetto di discussione nelle organizzazioni internazionali.

La cooperazione include tra l'altro riunioni regolari.

2. Le decisioni necessarie sono prese al più presto dopo l'entrata in vigore dell'accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'Agenzia europea per l'ambiente, dopo la creazione di quest'ultima da parte della Comunità, qualora a tale data il problema non sia stato ancora risolto.

3. Negli ambiti in cui, per decisione del Comitato misto SEE, la cooperazione assume la forma di legislazione parallela di contenuto identico o simile ad opera delle Parti contraenti, nella preparazione di tale legislazione nel settore in questione si applicano le procedure di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.

Articolo 4

Istruzione, formazione e gioventù

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, al programma comunitario Gioventù per l'Europa conformemente alla parte VI.
2. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a decorre dal 1° gennaio 1995, conformemente alle disposizioni della parte VI, a tutti i programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati. La progettazione e lo sviluppo di programmi comunitari in questo settore sono soggetti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle procedure di cui alla parte VI, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3.
3. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).
4. Fin dall'inizio della cooperazione in programmi ai quali contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi.
5. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle varie attività comunitarie che implicano lo scambio di informazioni, inclusi, se del caso, contatti e incontri di esperti, seminari e conferenze. Le Parti contraenti prendono inoltre, attraverso il Comitato misto SEE o in altro modo, ogni altra iniziativa che risulti opportuna al riguardo.
6. Le Parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) (1).

(1) 375 R 0337: Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 99)

1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

Articolo 5
Politica sociale

1. Nel campo della politica sociale il dialogo di cui all'articolo 79, paragrafo 1 dell'accordo comprende tra l'altro riunioni e contatti tra esperti, l'esame di questioni di mutuo interesse in settori specifici, lo scambio di informazioni in merito alle attività delle Parti contraenti, la rilevazione del livello di cooperazione raggiunto e l'organizzazione in comune di attività quali seminari e conferenze.

2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

- 388 Y 0203: Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3)
- 391 Y 0531: Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (GU n. C 142 del 31.5.1991, pag. 1)
- 390 Y 627(06): Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27.6.1990, pag. 4)
- 386 X 0379: Raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43)
- 389 D 0457: Decisione del Consiglio 89/457/CEE, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 10)

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle azioni comunitarie a favore degli anziani (1).

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.

4. Il Comitato misto SEE prende le decisioni necessarie al fine di facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti nelle attività e programmi comunitari futuri nel settore sociale.

(1) 391 D 0049: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29).

5. Le Parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1).

Articolo 6

Protezione dei consumatori

1. Nel settore della protezione dei consumatori, il dialogo tra le Parti contraenti viene potenziato con tutti i mezzi appropriati nell'intento di individuare aree ed attività in cui una maggior cooperazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

2. Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l'influenza e la partecipazione dei consumatori:

- 389 Y 1122(01): Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22.11.1989, pag. 1)
- 590 DC 0098: Piano di azione triennale di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992)
- 388 Y 1117(01): Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, sul miglioramento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17.11.1988, pag. 1).

(1) 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

Articolo 7
Piccole e medie imprese

1. La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:

- rimuovere restrizioni di tipo amministrativo, finanziario e giuridico indebitamente imposte all'attività delle imprese;
- informare ed assistere le imprese, in particolare quelle piccole e medie, relativamente alle politiche e ai programmi che possono riguardarle;
- incoraggiare la cooperazione e la compartecipazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di aree diverse del SEE.

2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle azioni comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

- 388 Y 0727(02): Risoluzione del Consiglio relativa al miglioramento del contesto industriale ed alla promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese nella Comunità (GU n. C 197 del 27.7.1988, pag. 6).
- 389 D 0490: Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 239 del 16.8.1989, pag. 33).
- 389 Y 1007(01): Risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativa allo sviluppo della subfornitura nella Comunità (GU n. C 254 del 7.10.1989, pag. 1).
- 390 X 0246: Raccomandazione del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie imprese negli Stati membri (GU n. L 141 del 2.6.1990, pag. 55).
- 391 Y 0605: Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1991, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese comprese quelle artigianali (GU n. C 146 del 5.6.1991, pag. 3).
- 391 D 0319: Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 32).

3. Il Comitato misto SEE prende, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le decisioni appropriate in merito alle modalità, incluse quelle concernenti i contributi finanziari da parte degli Stati AELS (EFTA), da seguire per la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (1) e delle azioni da tale decisione derivanti.

(1) 389 D 0490: Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 (GU n. C 239 del 16.8.1989, pag. 33).

Articolo 8
Turismo

Nel settore del turismo il dialogo di cui all'articolo 79, paragrafo 1 dell'accordo mira ad individuare aree ed azioni in cui una più stretta cooperazione potrebbe contribuire alla promozione del turismo ed al miglioramento delle condizioni generali dell'industria turistica nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 9
Settore audiovisivo

Le decisioni necessarie sono prese al più presto dopo l'entrata in vigore dell'accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai programmi istituiti con la decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU n. L 380 del 31.12.1990, pag. 37), qualora a tale data il problema non sia stato ancora risolto.

Articolo 10
Protezione civile

1. Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23.2.1989, pag. 3).
2. Gli Stati AELS (EFTA) provvedono a introdurre il numero di chiamata 112 nei loro territori quale numero unico europeo per chiamate di emergenza, conformemente alle disposizioni della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (GU n. L 217 del 6.8.1991, pag. 31).

**PROTOCOLLO 32
SULLE MODALITÀ FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 82**

Articolo 1

**Procedura per la determinazione della partecipazione
finanziaria degli Stati AELS (EFTA)**

1. La procedura da seguire per il calcolo della partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA) alle attività comunitarie è precisata nei paragrafi che seguono.
 2. Entro il 30 maggio di ciascun anno finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato misto SEE, fornendo l'appropriata documentazione:
 - a) gli importi iscritti "per informazione", in stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, corrispondenti alle attività cui partecipano gli Stati AELS (EFTA) e calcolati conformemente all'articolo 82;
 - b) gli importi stimati dei contributi, iscritti "per informazione" nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio, corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) a tali attività.
 3. Il Comitato misto SEE attesta anteriormente al 1° luglio di ogni anno che gli importi cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.
 4. Gli importi "per informazione" corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA), sia in stanziamenti di impegno, sia in stanziamenti di pagamento, nonché l'importo dei contributi vengono adeguati quando il bilancio è adottato dall'autorità di bilancio, per ottemperare all'articolo 82.
 5. Non appena il bilancio generale è definitivamente adottato dall'autorità di bilancio, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato misto SEE gli importi corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi sono iscritti "per informazione" tanto nello stato delle entrate quanto nello stato delle spese.
- Il Comitato misto SEE attesta entro un termine di 15 giorni da tale comunicazione che gli importi sono conformi all'articolo 82.
6. Anteriormente al 1° gennaio di ciascun anno finanziario, il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) comunica alla Commissione delle Comunità europee la scomposizione definitiva del contributo tra i diversi Stati AELS (EFTA).

Tale scomposizione ha carattere vincolante per ciascuno Stato AELS (EFTA).

Qualora tale informazione non sia fornita anteriormente al 1° gennaio, si applica in via provvisoria la scomposizione dell'anno precedente.

Articolo 2

Messa a disposizione dei contributi degli Stati AELS (EFTA)

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 la Commissione delle Comunità europee stabilisce quanto segue:

- a) conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento finanziario (1), una proposta di richiesta di contributo per l'importo della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) calcolato sulla base degli stanziamenti di impegno.

La redazione della proposta comporta l'iscrizione formale da parte della Commissione delle Comunità europee degli stanziamenti di impegno nelle relative linee di bilancio nel quadro della struttura di bilancio creata a questo scopo.

Se il bilancio non è adottato all'inizio dell'anno finanziario si applica l'articolo 9 del regolamento finanziario;

- b) conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento finanziario, una richiesta di fondi corrispondente all'importo dei contributi degli Stati AELS (EFTA) calcolato sulla base degli stanziamenti di pagamento.

2. Tale ordine prevede il pagamento da parte di ciascuno Stato AELS (EFTA) del suo contributo in due fasi:

- sei dodicesimi del suo contributo entro il 20 gennaio;
- sei dodicesimi del suo contributo entro il 15 luglio.

Tuttavia i sei dodicesimi da corrispondere entro il 20 gennaio sono calcolati sulla base dell'importo indicato "per informazione" nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: la regolarizzazione degli importi così versati avviene all'atto del pagamento dei dodicesimi che scadono il 15 luglio.

Qualora il bilancio non sia adottato anteriormente al 30 marzo, anche il secondo pagamento viene effettuato sulla base dell'importo previsto "per informazione" nel progetto preliminare di bilancio. La regolarizzazione avviene tre mesi dopo il completamento della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

Le riscossioni corrispondenti al pagamento da parte degli Stati AELS (EFTA) dei rispettivi contributi comporta l'iscrizione formale degli stanziamenti di pagamento nelle relative linee di bilancio nell'ambito della struttura di bilancio creata a questo scopo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario.

3. I contributi sono espressi e corrisposti in ecu.

4. A tale scopo, ciascuno Stato AELS (EFTA) apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in ecu a favore della Commissione delle Comunità europee.

(1) Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato dal regolamento (Euratom, CEECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990 (GU n. L 70 del 16.3.1990, pag. 1), in appresso denominato "regolamento finanziario".

5. Qualsiasi ritardo nei versamenti nel conto di cui al paragrafo 4, con riferimento alle scadenze di cui al paragrafo 2, comporta il pagamento da parte dello Stato AELS (EFTA) in questione di un interesse ad un tasso uguale a quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ecu, aumentato dell'1,5 di un punto percentuale, per il mese della data di scadenza e pubblicato ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 3

Adeguamenti alla luce dell'attuazione

1. Gli importi dei contributi degli Stati AELS (EFTA) determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo restano di norma invariati nel corso dell'anno finanziario in questione.

2. La Commissione delle Comunità europee, in sede di chiusura dei conti relativi a ciascun anno finanziario (n), nell'ambito dell'elaborazione del conto di gestione procede alla regolarizzazione dei conti con riferimento alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) prendendo in considerazione:

- le modifiche che si sono verificate, sia mediante storni, sia mediante bilancio, nel corso dell'anno finanziario;
- l'esecuzione definitiva degli stanziamenti per l'anno finanziario, tenendo conto degli eventuali annullamenti e riporti;
- qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati AELS (EFTA) sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati AELS (EFTA) in natura (ad esempio supporto amministrativo).

Tale regolarizzazione avviene nel contesto dell'elaborazione del bilancio per l'anno seguente (n + 2).

3. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente comprovate e nella misura in cui occorra salvaguardare il fattore della proporzionalità, la Commissione delle Comunità europee può richiedere agli Stati AELS (EFTA), previa approvazione da parte del Comitato misto SEE, un contributo supplementare nello stesso anno finanziario nel quale si è verificata la variazione. Tali contributi supplementari sono registrati nei conti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 a una data che deve essere fissata dal Comitato misto SEE e che coincide per quanto possibile con la regolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso di ritardi di tali registrazioni si applica l'articolo 2, paragrafo 5.

4. Norme complementari per l'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate, se necessarie, dal Comitato misto SEE.

Ciò vale in particolare per il modo in cui si deve tenere conto degli esborsi a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati AELS (EFTA) sostengono individualmente o dei pagamenti effettuati dagli Stati AELS (EFTA) in natura.

Articolo 4

Revisione.

Le disposizioni

- dell'articolo 2, paragrafo 1,
- dell'articolo 2, paragrafo 2,
- dell'articolo 3, paragrafo 2 e
- dell'articolo 3, paragrafo 3

sono sottoposte a revisione anteriormente al 1° gennaio 1994 dal Comitato misto SEE e modificate, se necessario, alla luce delle esperienze acquisite nella loro attuazione e alla luce delle decisioni comunitarie aventi incidenza sul regolamento finanziario e/o sulla presentazione del bilancio generale.

Articolo 5

Condizioni di attuazione

1. L'utilizzazione degli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) avviene conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
2. Tuttavia, con riferimento alle norme relative alle procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della Comunità, a tutti gli Stati AELS (EFTA) nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 6

Informazione

1. La Commissione delle Comunità europee fornisce al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA), alla fine di ciascun trimestre, un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate sia alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente.
2. Dopo la chiusura dell'anno finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente che figurano nel conto di gestione e nel bilancio finanziario redatti conformemente agli articoli 78 e 81 del regolamento finanziario.
3. La Comunità fornisce al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente.

Articolo 7

Controllo

1. Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) è effettuato in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.
2. Opportuni accordi sono pattuiti tra le autorità preposte al controllo finanziario nella Comunità e negli Stati AELS (EFTA) al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività comunitarie in conformità del paragrafo 1.

Articolo 8

Dati PIL da prendere in considerazione
per il calcolo del fattore di proporzionalità

1. I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.
2. In via eccezionale, per gli anni finanziari 1993 e 1994, i dati riguardanti il PIL sono quelli stabiliti dall'OCSE. Se necessario, il Comitato misto SEE può decidere la proroga della presente disposizione per uno o più anni successivi.

**PROTOCOLLO 33
SULLE PROCEDURE DI ARBITRATO**

1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.
2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.
3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.
4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.

PROTOCOLLO 34
SULLA FACOLTÀ PER LE CORTI E I TRIBUNALI DEGLI STATI AELS (EFTA)
DI CHIEDERE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DI PRONUNCIARSI SULL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME SEE
CORRISPONDENTI A NORME COMUNITARIE

Articolo 1

Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 2

Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.

Articolo 3

Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.

**PROTOCOLLO 35
SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME SEE**

Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo ; e

considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,

Articolo unico

Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.

PROTOCOLLO 36
SULLO STATUTO DEL COMITATO PARLAMENTARE MISTO SEE

Articolo 1

Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall'articolo 95 dell'accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell'accordo e del presente statuto.

Articolo 2

Il Comitato parlamentare misto SEE consta di sessantasei membri.

Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 3

Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Il Comitato nomina l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 4

Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all'anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decide in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l'Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.

Articolo 5

Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 6

I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.

PROTOCOLLO 37
CONTENENTE L'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 101

1. Comitato scientifico dell'alimentazione umana
(Decisione 74/234/CEE della Commissione).
2. Comitato farmaceutico (Decisione 75/320/CEE del Consiglio).
3. Comitato scientifico veterinario
(Decisione 81/651/CEE della Commissione).
4. Comitato in materia di infrastrutture dei trasporti
(Decisione 78/174/CEE del Consiglio).
5. Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
(Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio).
6. Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite
(Direttiva 91/308/CEE del Consiglio).
7. Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti
(Regolamento n. 17/62 del Consiglio).
8. Comitato consultivo in materia di concentrazioni
(Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio).

**PROTOCOLLO 38
SUL MECCANISMO FINANZIARIO**

Articolo 1

1. Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.
2. Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.

Articolo 2

1. Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.
2. L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di tre punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.
3. È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.
4. Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.
5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare, nell'arco di tempo 1993-1997, degli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 è di 1,5 miliardi di ecu, da impegnare in quote uguali.

Articolo 3

1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote uguali nell'arco di tempo 1993-1997.
2. Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.

Articolo 4

1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
2. Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
3. L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.

Articolo 5

Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.

Articolo 6

La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.

Articolo 7

Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.

APPENDICE DEL PROTOCOLLO 38

Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria

Andalucia
Asturias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia

**PROTOCOLLO 39
SULL'ECU**

Ai fini dell'accordo per "ecu" s'intende l'ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell'accordo i termini "unità di conto europea" vengono sostituiti da "ecu".

**PROTOCOLLO 40
SULLE SVALBARD**

1. All'atto della ratifica dell'accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall'applicazione dell'accordo.
2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.

**PROTOCOLLO 41
SUGLI ACCORDI VIGENTI**

A norma dell'articolo 126 dell'accordo SEE le Parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, gli accordi bilaterali o multilaterali sottoelencati, conclusi dalla Comunità economica europea ed uno o più Stati AELS (EFTA).

- 29.4.1963/ Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.
- 3.12.1976 Accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
- 3.12.1976 Protezione del Reno dall'inquinamento. Accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
- 1.12.1987 Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio.
- 19.11.1991 Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia.

**PROTOCOLLO 42
SUGLI ACCORDI BILATERALI CONCERNENTI
PRODOTTI AGRICOLI SPECIFICI**

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all'accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l'altro, l'obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo.

**PROTOCOLLO 43
SULL'ACCORDO**

**TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI IN TRANSITO SU STRADA E PER FERROVIA**

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.

**PROTOCOLLO 44
SULL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E PER FERROVIA**

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione del trasporto su strada.

**PROTOCOLLO 45
SUI PERIODI DI TRANSIZIONE CONCERNENTI
LA SPAGNA ED IL PORTOGALLO**

Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.

**PROTOCOLLO 46
SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA PESCA**

Alla luce dei risultati del riesame biennale dell'andamento della loro cooperazione nel settore della pesca le Parti contraenti cercheranno, nel quadro delle rispettive politiche della pesca, di sviluppare tale cooperazione su una base armoniosa e reciprocamente vantaggiosa. Il primo riesame biennale avrà luogo prima della fine del 1993.

PROTOCOLLO 47
SULL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI
AL COMMERCIO DEL VINO

Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo, riportata nell'appendice del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.

Ai fini del presente protocollo, per "prodotti vinicoli originari di un territorio" si intendono "prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall'uva ottenute esclusivamente in quel territorio".

Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.

Agli atti cui è fatto riferimento nell'appendice del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

APPENDICE

1. **373 R 2805:** Regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU n. L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da:
 - **373 R 3548:** Regolamento (CEE) n. 3548/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 (GU n. L 361 del 29.12.1973, pag. 35)
 - **375 R 2160:** Regolamento (CEE) n. 2160/75 del Consiglio, del 19 agosto 1975 (GU n. L 220 del 20.8.1975, pag. 7)
 - **377 R 0966:** Regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU n. L 115 del 6.5.1977, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

I vini originari degli Stati AELS (EFTA) ai quali si applicano le disposizioni del regolamento restano disciplinati dalla sezione B dell'articolo 1.
2. **374 R 2319:** Regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU n. L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)
3. **378 R 1972:** Regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU n. L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
 - **380 R 0045:** Regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU n. L 7 del 11.1.1980, pag. 12)
4. **379 R 0358:** Regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 130), modificato da:
 - **379 R 2383:** Regolamento (CEE) n. 2383/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979 (GU n. L 274 del 31.10.1979, pag. 8)
 - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 83)
 - **380 R 3456:** Regolamento (CEE) n. 3456/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 360 del 31.12.1980, pag. 18)
 - **384 R 3686:** Regolamento (CEE) n. 3686/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 341 del 29.12.1984, pag. 3)

- 385 R 3310: Regolamento (CEE) n. 3310/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985 (GU n. L 320 del 29.11.1985, pag. 19)
 - 385 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 39)
 - 389 R 2044: Regolamento (CEE) n. 2044/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 8)
 - 390 R 1328: Regolamento (CEE) n. 1328/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 24)
 - 391 R 1735: Regolamento (CEE) n. 1735/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 163 del 26.6.1991, pag. 9)
5. 383 R 2510: Regolamento (CEE) n. 2510/83 della Commissione, del 7 settembre 1983, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 248 dell'8.9.1983, pag. 16), rettificato nella GU n. L 265 del 28.9.1983, pag. 22.
6. 384 R 2394: Regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1984/1985 e 1985/1986, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU n. L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da:
- 385 R 0888: Regolamento (CEE) n. 888/85 della Commissione, del 2 aprile 1985 (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 14)
 - 386 R 2751: Regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU n. L 253 del 5.9.1986, pag. 11)
7. 385 R 3309: Regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 320 del 29.11.1985, pag. 9), rettificato nelle GU n. L 72 del 15.3.1986, pag. 47, GU n. L 347 del 28.11.1989, pag. 37 e GU n. L 286 del 4.10.1989, pag. 27, modificato da:
- 385 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 39)
 - 386 R 1626: Regolamento (CEE) n. 1626/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 3)
 - 387 R 0538: Regolamento (CEE) n. 538/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987 (GU n. L 55 del 25.2.1987, pag. 4)
 - 389 R 2045: Regolamento (CEE) n. 2045/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 3, paragrafo 4 il primo trattino non si applica.

b) L'articolo 5, paragrafo 2 è completato come segue:

"h) Per un vino spumante di qualità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, originario:

- dell'Austria: "Qualitätsschaumwein", "Qualitätssekt".

c) L'articolo 6 è completato come segue:

"5.ter La dicitura "Hauersekt" è riservata ai vini spumanti di qualità equivalenti ai vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79 e all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3309/85, a condizione che siano:

- prodotti in Austria,
- ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola in cui il produttore procede alla vinificazione a partire da uve destinate all'elaborazione di vini spumanti di qualità,
- commercializzati dal produttore e muniti di etichette indicanti l'azienda vinicola, la varietà di vite e l'annata,
- disciplinati dalla normativa austriaca."

8. **385 R 3803:** Regolamento (CEE) n. 3803/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le disposizioni che permettono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini da tavola rossi spagnoli (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 36)
9. **385 R 3804:** Regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 37)
10. **386 R 0305:** Regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU n. L 38 del 13.2.1986, pag. 13)
11. **386 R 1627:** Regolamento (CEE) n. 1627/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che stabilisce norme per la designazione dei vini speciali per quanto riguarda l'indicazione del titolo alcolometrico (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 4)
12. **386 R 1888:** Regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU n. L 163 del 19.6.1986, pag. 19)

13. **386 R 2094:** Regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartrico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU n. L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
- **386 R 2736:** Regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU n. L 252 del 4.9.1986, pag. 15)
14. **386 R 2707:** Regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 246 del 30.8.1986, pag. 71), modificato da:
- **386 R 3378:** Regolamento (CEE) n. 3378/86 della Commissione, del 4 novembre 1986 (GU n. L 310 del 5.11.1986, pag. 5)
 - **387 R 2249:** Regolamento (CEE) n. 2249/87 della Commissione, del 28 luglio 1987 (GU n. L 207 del 29.7.1987, pag. 26)
 - **388 R 0575:** Regolamento (CEE) n. 575/88 della Commissione, del 1° marzo 1988 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 22)
 - **388 R 2657:** Regolamento (CEE) n. 2657/88 della Commissione, del 25 agosto 1988 (GU n. L 237 del 27.8.1988, pag. 17)
 - **389 R 0596:** Regolamento (CEE) n. 596/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989 (GU n. L 65 del 9.3.1989, pag. 9)
 - **390 R 2776:** Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 30)
 - **390 R 3826:** Regolamento (CEE) n. 3826/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 58)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II non si applica il punto 1.

15. **387 R 0822:** Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), rettificato dalla GU n. L 284 del 19.10.1988, pag. 65, modificato da:
- **387 R 1390:** Regolamento (CEE) n. 1390/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987 (GU n. L 133 del 22.5.1987, pag. 3)
 - **387 R 1972:** Regolamento (CEE) n. 1972/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987 (GU n. L 184 del 3.7.1987, pag. 26)
 - **387 R 3146:** Regolamento (CEE) n. 3146/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987 (GU n. L 300 del 23.10.1987, pag. 4)

- 387 R 3992: Regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987 (GU n. L 377 del 31.12.1987, pag. 20)
- 388 R 1441: Regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28.5.1988, pag. 1)
- 388 R 2253: Regolamento (CEE) n. 2253/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988 (GU n. L 198 del 26.7.1988, pag. 35)
- 388 R 2964: Regolamento (CEE) n. 2964/88 del Consiglio, del 26 settembre 1988 (GU n. L 269 del 29.9.1988, pag. 5)
- 388 R 4250: Regolamento (CEE) n. 4250/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 55)
- 389 R 1236: Regolamento (CEE) n. 1236/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 128 del 11.5.1989, pag. 31)
- 390 R 0388: Regolamento (CEE) n. 388/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990 (GU n. L 42 del 16.2.1990, pag. 9)
- 390 R 1325: Regolamento (CEE) n. 1325/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 19)
- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 4, lettere c), e) e g), nonché l'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma non si applicano.
- b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 6 per la Svizzera la campagna vinicola inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
- c) Il titolo I, ad eccezione dell'articolo 13, nonché i titoli III e IV non si applicano.
- d) L'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein adottano ed elaborano conformemente ai principi esposti all'articolo 13 uno schema di classificazione delle varietà di viti.
- e) All'articolo 16, paragrafo 7 i termini "il taglio di un vino originario di un paese terzo" vanno letti "il taglio di un vino originario di un paese terzo o di uno Stato AELS (EFTA)".
- f) Per i prodotti ottenuti nei rispettivi territori l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein possono applicare, relativamente alle pratiche di cui agli articoli 18, 19, 21, 22, 23 e 24, le rispettive legislazioni nazionali.
- g) L'articolo 20 non si applica.

- h) In deroga all'articolo 66, paragrafo 1 il tenore di acidità volatile può essere superiore a 18 ma non superiore a 22 milliequivalenti/litro per i seguenti vini di qualità prodotti in Austria secondo metodi particolari: "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" e "Strohwein".
- i) Gli articoli 70, 75, 76, 80 e 85 non si applicano.
- j) Per l'articolo 78 si applica il punto 3 del protocollo 1.
- k) L'allegato I è integrato come segue:
- "a) "Strohwein": prodotto originario dell'Austria e fabbricato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, punto 1, della legge austriaca sui vini ("Österreichisches Weingesetz", 1985).
- b) Il mosto di uve parzialmente fermentato, prodotto a norma del punto 3 dell'allegato I, può essere denominato:
- "Sturm", se è originario dell'Austria;
 - "Federweiss" o "Federweisser", se è originario della Svizzera o del Liechtenstein.
- Tuttavia, per motivi tecnici, il titolo alcolometrico volumico effettivo può eccezionalmente essere superiore a tre quinti del titolo alcolometrico volumico totale.
- c) Il termine "Tafelwein" ed i suoi equivalenti di cui al punto 13 non sono usati per vini originari dell'Austria."
- l) Gli allegati III, V e VII non si applicano.
- m) Ai fini dell'allegato IV l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera si considerano appartenenti alla zona viticola B.
- n) In deroga all'allegato VI:
- l'Austria può mantenere il divieto generale dell'acido sorbico;
 - la Norvegia e la Svezia possono mantenere il divieto generale dell'acido metatartarico;
 - i vini originari dell'Austria, del Liechtenstein e della Svizzera possono essere trattati con cloruro d'argento, conformemente alle rispettive leggi sui vini.
16. 387 R 0823: Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da:
- 389 R 2043: Regolamento (CEE) n. 2043/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 1)
 - 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

I prodotti vinicoli originari degli Stati AELS (EFTA) sono considerati equivalenti ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ("v.q.p.r.d."), sempreché soddisfino le rispettive legislazioni nazionali che, ai fini del presente protocollo, sono conformi ai principi dell'articolo 2 del regolamento.

Tuttavia, la designazione "v.q.p.r.d.", nonché le altre designazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento non possono essere usate per questi vini.

Gli elenchi dei vini di qualità compilati dagli Stati AELS (EFTA) produttori di vino sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

17. **387 R 1069:** Regolamento (CEE) n. 1069/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, recante le modalità d'applicazione relative all'indicazione del titolo alcolometrico sull'etichettatura dei vini speciali (GU n. L 104 del 16.4.1987, pag. 14)
18. **388 R 3377:** Regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU n. L 296 del 29.10.1988, pag. 69)
19. **388 R 4252:** Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da:
 - **390 R 1328:** Regolamento (CEE) n. 1328/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.90, pag. 24)
20. **389 R 0986:** Regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU n. L 106 del 18.4.1989, pag. 1), modificato da:
 - **389 R 2600:** Regolamento (CEE) n. 2600/89 della Commissione, del 25 agosto 1989 (GU n. L 251 del 29.8.1989, pag. 5)
 - **390 R 2246:** Regolamento (CEE) n. 2246/90 della Commissione, del 31 luglio 1990 (GU n. L 203 del 1.8.1990, pag. 50)
 - **390 R 2776:** Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 30)
 - **391 R 0592:** Regolamento (CEE) n. 592/91 della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 10, paragrafo 4 e il titolo II non si applicano.

21. **389 R 2202:** Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU n. L 209 del 21.7.1989, pag. 31)
22. **389 R 2392:** Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da:
- **389 R 3886:** Regolamento (CEE) n. 3886/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 378 del 27.12.1989, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) Per i prodotti vinicoli originari dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein si applicano, in materia di designazione, le disposizioni del capitolo II anziché quelle del capitolo I.
 - b) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) la denominazione "vino da tavola" o "Landwein" e le denominazioni equivalenti sono abbinata al nome del paese d'origine.
 - c) Per i vini da tavola originari della Svizzera e del Liechtenstein i termini "Landwein", "Vin de pays" e "Vino tipico" possono essere utilizzati soltanto se lo Stato produttore interessato ha emanato disposizioni in merito all'uso di detti termini, prescrivendo il rispetto almeno delle condizioni seguenti:
 - riferimento geografico specifico,
 - determinate esigenze in materia di produzione, particolarmente per quanto riguarda le varietà di viti, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e le caratteristiche organolettiche.
23. **389 R 3677:** Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da:
- **390 R 2178:** Regolamento (CEE) n. 2178/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 198 del 28.7.1990, pag. 9)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) non si applica.

24. **390 R 0743:** Regolamento (CEE) n. 743/90 della Commissione, del 28 marzo 1990, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 82 del 29.3.1990, pag. 20)
25. **390 R 2676:** Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU n. L 272 del 3.10.1990, pag. 1)

26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), rettificato nella GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 47

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino sono aggiunti i termini seguenti: "Weinhauer" e "Hauer".

b) Nell'allegato I, punto 4 (Austria), sono aggiunti i termini seguenti:

"- Strohwein,
- Qualitätswein".

c) Nell'allegato I, punto 12 (Svizzera), sono aggiunti i termini seguenti:

"- La Gerle,
- appellation d'origine contrôlée,
- appellation d'origine".

d) Nell'allegato II, punto 17, lettera A (Svizzera), è aggiunto il seguente punto 19:

"19. Cantone del Giura
Area di produzione locale:
- Buix".

e) L'allegato II è completato come segue:

"23. LIECHTENSTEIN

I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola d'origine:

- Balzers,
- Barend,
- Eschen,
- Mauren,
- Schaan,
- Triesen,
- Vaduz".

f) Nell'allegato IV, il punto 17 (Svizzera) è completato come segue:

1) Nella colonna di sinistra sono aggiunte le varietà seguenti:

- "- Rèze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir".

2) Nella colonna di destra è aggiunto il termine "Humagne blanche" come sinonimo di "Humagne".

g) Nell'allegato V, il punto 2 è completato con l'aggiunta del seguente punto 4:

"4. In Austria, i seguenti vini prodotti nelle regioni viticole del Burgenland, Niederösterreich, Steiermark e Wien:

- vini di qualità ottenuti da "Gewürztraminer" e "Muskat-Ottonel",
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch".

27. 390 R 3220: Regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU n. L 308 dell'8.11.1990, pag. 22)

28. 390 R 3825: Regolamento (CEE) n. 3825/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo dal 1° settembre 1991 nel settore vitivinicolo (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 56)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Gli articoli 2, 4 e 5 non si applicano.

**PROTOCOLLO 48
SUGLI ARTICOLI 105 e 111**

Le decisioni prese dal Comitato misto SEE ai sensi degli articoli 105 e 111 non possono pregiudicare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

**PROTOCOLLO 49
SU CEUTA E MELILLA**

I prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari del SEE quando vengono importati a Ceuta o Melilla, godono sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale che è applicato ai prodotti originari del territorio doganale comunitario ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Gli Stati AELS (EFTA) garantiscono alle importazioni di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dal SEE e originari dello stesso.

ATTO FINALE

I plenipotenziari :

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità" e :

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati "gli Stati membri della Comunità",

e

i plenipotenziari :

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)", riuniti a Oporto, il due maggio millenovecentonovantadue per la firma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "accordo SEE", hanno adottato i testi seguenti:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- I. L'accordo sullo Spazio economico europeo
- II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo sullo Spazio economico europeo :
- A. Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali
- Protocollo 2 sui prodotti esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
- Protocollo 3 sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
- Protocollo 4 sulle norme di origine
- Protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Svizzera/Liechtenstein)
- Protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein
- Protocollo 7 sulle restrizioni quantitative che l'Islanda può mantenere
- Protocollo 8 sui monopoli di Stato
- Protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare
- Protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
- Protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale
- Protocollo 12 sugli accordi con i paesi terzi relativi alla valutazione della conformità
- Protocollo 13 sulla non applicazione di misure antidumping e compensative
- Protocollo 14 sugli scambi di prodotti carbo-siderurgici
- Protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein)
- Protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein)
- Protocollo 17 sull'articolo 34
- Protocollo 18 sulle procedure interne per l'attuazione dell'articolo 43
- Protocollo 19 sui trasporti marittimi
- Protocollo 20 sull'accesso alle idrovie interne
- Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese
- Protocollo 22 sulla definizione dei termini "impresa" e "fatturato" (articolo 56)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Protocollo 23 sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)
- Protocollo 24 sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni
- Protocollo 25 sulla concorrenza nel settore del carbone e dell'acciaio
- Protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato
- Protocollo 27 sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato
- Protocollo 28 sulla proprietà intellettuale
- Protocollo 29 sulla formazione professionale
- Protocollo 30 sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
- Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
- Protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82
- Protocollo 33 sulle procedure di arbitrato
- Protocollo 34 sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie
- Protocollo 35 sull'attuazione delle norme SEE
- Protocollo 36 sullo statuto del Comitato parlamentare misto SEE
- Protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101
- Protocollo 38 sul meccanismo finanziario
- Protocollo 39 sull'ecu
- Protocollo 40 sulle Svalbard
- Protocollo 41 sugli accordi vigenti
- Protocollo 42 sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici
- Protocollo 43 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
- Protocollo 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
- Protocollo 45 sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo
- Protocollo 46 sullo sviluppo della cooperazione nel settore della pesca
- Protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
- Protocollo 48 sugli articoli 105 e 111
- Protocollo 49 su Ceuta e Melilla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B. Allegato I	Questioni veterinarie e fitosanitarie
Allegato II	Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni
Allegato III	Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Allegato IV	Energia
Allegato V	Libera circolazione dei lavoratori
Allegato VI	Sicurezza sociale
Allegato VII	Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
Allegato VIII	Diritto di stabilimento
Allegato IX	Servizi finanziari
Allegato X	Servizi audiovisivi
Allegato XI	Servizi di telecomunicazione
Allegato XII	Libera circolazione dei capitali
Allegato XIII	Trasporti
Allegato XIV	Concorrenza
Allegato XV	Aiuti di Stato
Allegato XVI	Appalti
Allegato XVII	Proprietà intellettuale
Allegato XVIII	Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne
Allegato XIX	Protezione dei consumatori
Allegato XX	Ambiente
Allegato XXI	Statistiche
Allegato XXII	Diritto societario

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune relativa alla preparazione di relazioni congiunte ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali
2. Dichiarazione comune relativa agli accordi di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose
3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine
4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 11 dell'accordo
5. Dichiarazione comune relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina
6. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma di medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, farmacia, medicina generale o architettura, rilasciato in un paese terzo
7. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, rilasciati in un paese terzo
8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada
9. Dichiarazione comune relativa alle regole di concorrenza
10. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
11. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo
12. Dichiarazione comune relativa agli aiuti concessi attraverso i Fondi strutturali comunitari o altri strumenti finanziari
13. Dichiarazione comune relativa al protocollo 27, lettera c) dell'accordo
14. Dichiarazione comune relativa alla costruzione navale
15. Dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari
16. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione in campo culturale
17. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali
18. Dichiarazione comune relativa all'associazione di esperti comunitari ai lavori dei comitati esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)
19. Dichiarazione comune relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
20. Dichiarazione comune relativa al protocollo 35 dell'accordo SEE
21. Dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario
22. Dichiarazione comune sulla relazione tra l'accordo SEE e gli accordi esistenti

23. Dichiarazione comune relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del protocollo-9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare
24. Dichiarazione comune relativa all'applicazione di concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli
25. Dichiarazione comune relativa ad aspetti fitosanitari
26. Dichiarazione comune relativa all'assistenza reciproca tra le autorità di controllo nel settore delle bevande spiritose
27. Dichiarazione comune relativa al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
28. Dichiarazione comune relativa alla modifica delle concessioni tariffarie e al trattamento speciale di Spagna e Portogallo
29. Dichiarazione comune relativa al benessere degli animali
30. Dichiarazione comune relativa al Sistema armonizzato

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale :

1. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa allo snellimento dei controlli alle frontiere
2. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa al dialogo politico.

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno parimenti preso atto dell'accordo sul funzionamento di un Gruppo interinale ad alto livello nel periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo SEE, allegato al presente Atto finale. Hanno convenuto inoltre che il Gruppo interinale ad alto livello deliberi, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo SEE, sull'autenticazione dei testi degli atti comunitari cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo SEE stilati nelle lingue finnica, islandese, norvegese e svedese.

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno altresì preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE, allegata al presente Atto finale.

Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA), allegata al presente Atto finale.

Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale. I verbali concordati dei negoziati sono vincolanti.

Infine i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale :

1. Dichiarazione dei governi della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia relativa ai monopoli sugli alcolici
2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici
3. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'assistenza reciproca in materia doganale
4. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione degli autoveicoli leggeri adibiti al trasporto di merci
5. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi
6. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese
7. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia
8. Dichiarazione della Comunità europea
9. Dichiarazione del governo dell'Islanda relativa al ricorso alle misure di salvaguardia ai sensi dell'accordo SEE
10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia
11. Dichiarazione della Comunità europea
12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori
13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi
14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa
15. Dichiarazione della Comunità europea
16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali
17. Dichiarazione della Comunità europea
18. Dichiarazione del governo della Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia
19. Dichiarazione della Comunità europea
20. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'applicazione nel proprio territorio delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie
21. Dichiarazione della Comunità europea
22. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla costruzione navale
23. Dichiarazione del governo dell'Irlanda relativa al protocollo 28 sulla proprietà intellettuale - convenzioni internazionali

24. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
25. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno
26. Dichiarazione della Comunità europea
27. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli Stati AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
28. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli avvocati degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito del diritto comunitario
29. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai comitati comunitari di rilievo SEE, in applicazione dell'articolo 100 dell'accordo
30. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE
31. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE
32. Dichiarazione della Comunità europea relativa al transito nel settore della pesca
33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene
34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale
35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali
36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
37. Dichiarazione del governo dell'Austria sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
38. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa al meccanismo finanziario AELS (EFTA)
39. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa ad un tribunale di primo grado